

T. obb 143

PUBBLICAZIONI DELLA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SERIE SECONDA: SCIENZE GIURIDICHE

VOLUME XLV


CARLO ALBERTO MASCHI

DISERTIONES

RICERCHE INTORNO ALLA DIVISIBILITÀ DEL
CONSORTIUM NEL DIRITTO ROMANO ANTICO

Inv. čis.: 102

Sign: 45



MILANO

SOCIETÀ EDITRICE "VITA E PENSIERO"

MCMXXXV

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

267/37
Koupí od *ky. Lesták*
V *Bino* za Kč

inv. čís. 5.378



UNIONE TIPOGRAFICA - MILANO

SOMMARIO

PREMESSA.

I.

LE DOTTRINE PRO E CONTRO LA INDIVISIBILITÀ

§ 1. *Le opinioni dei sostenitori della indivisibilità.*

1. Gli argomenti del FADDA: a) il passo di Gellio, 1, 9, 12 come prova testuale della indivisibilità; b) l'equivalenza *erciscere = erctum + ciere* quale prova etimologica che *ercto non cito* esclude la possibilità di divisione; c) impossibilità della risalenza del concetto di *communio pro indiviso*. Critica. — 2. Le affermazioni del KARLOWA; del LEIST; del LASTIG; del COHN. Critica.

§ 2. *Le ipotesi dei sostenitori della divisibilità.*

1. Ipotesi del PERNICE e del FERRINI. — 2. Ipotesi del GIRARD; del PEROZZI; del CUQ. — 3. Ipotesi dell'ARANGIO-RUIZ e del LEVY.

II.

ELEMENTI IN FAVORE DELLA DIVISIBILITÀ

§ 1. *La volontarietà del consorzio.*

1. La volontarietà nella costituzione del consorzio come elemento per la ricostruzione dell'istituto. — GAI, 3, 154 e PSI 1182. II. 10, 11; 29, 30; 32-36; 28. — 2. La volontarietà e l'interpretazione del PRINGSHEIM. — 3. Il consorzio e la origine del *contractus*.

§ 2. *Il passo di Festo, 63, 20 (Lindsay).*

1. *Critica testuale*. Discordanza, tra il cod. Leidensis Voss. 135 e i codd. rimanenti, circa *disertiones* e *desertiones*. - Le Glosse. — 2. *Etimologia*. — A) Riguardo a *disertiones*: le tre teorie fondamentali: a) *disertiones* ~ * *dis-artus*; b) *disertiones* ~ * *dis-(h)erctum*; c) *disertiones* ~ * *dis-sortio*. — B) Riguardo a *desertiones*: etimologia da **de-sors*. — 3. *Cronologia*. — 4. Conseguenze giuridiche. a) la divisibilità del consorzio risulta dal termine *disertiones* quando abbia senso generico, in quanto il termine è riferito all'antico consorzio da Festo; b) la divisibilità risulta dal termine *disertiones* quando abbia senso specifico: perchè nel caso che la divisibilità sia riferita all'(h)*erctum* abbiamo in questo termine il vocabolo specifico che designa l'antico consorzio; perchè nel caso che la

SOMMARIO

divisibilità sia riferita a *sors* abbiamo in questo termine il vocabolo che designa gli elementi patrimoniali su cui è costruito il consorzio: *sors et patrimonium significat, unde consortes* (Fest. 381, 8-9). — 5. L'antichità e risalenza del termine *disertiones*: a) carattere del *de verborum significatu* di M. Verrio Flacco; b) scomparsa del vocabolo già nelle fonti classiche.

III.

CONCLUSIONI.

1. La divisibilità risulta dal passo di Festo ed è confermata dalla connessione di tale fonte con altri passi dello stesso Festo da cui è possibile ricavare una sommaria ricostruzione del consorzio antico.
2. *Consortium, communio*, comunione incidentale e società del *ius gentium* alla luce dei due principi fondamentali del consorzio: volontarietà e divisibilità.
3. Il risultato centrale dell'indagine: divisibilità, in senso generico, attestata dal termine *disertiones*; probabile origine, da queste, dell'*actio familiae erciscundae*.

PREMESSA

L'affermazione che l'antico *consortium*, di cui parlano i frammenti gaiani recentemente scoperti, sia una *societas inseparabilis*, è considerata da qualche autorevole critico come uno dei punti fermi, fra i tanti non del tutto sicuri, che riguardano l'istituto arcaico. Il concetto desumibile dal testo gelliano a tutti noto, rimasto nella mente come ricordo tradizionale di scuola, si vuole ora riviva a completamento di quanto ci rivela il nuovo Gaio. L'affermazione è dovuta particolarmente all'ALBERTARIO (1): « Chi, anche nonostante la univoca e certamente non vana parola di Gellio: *inseparabilis*; chi di fronte alla *societas legitima et naturalis* di Gaio abbia sostenuto o sostenga la possibilità di infrangere il consorzio familiare nel tempo più antico, è su falsa strada ». Il carattere reciso dell'affermazione e la autorità da cui viene; l'importanza dell'istituto, il *consortium*, che è tipico, consuetudinario (2) nel mondo romano antico; il carattere quasi di attualità delle ricerche sul *consortium* dopo la scoperta del nuovo Gaio, sono tanti elementi che fanno sentire più vivo il desiderio di una prova

(1) ALBERTARIO, *I nuovi frammenti di Gaio*. in: « Per il XIV cent. delle Pand. e del Cod. di Giustiniano », Studi Univ. di Pavia (1934) 511. (= *Appunti sul consorzio familiare romano*. « Riv. dir. comm. », 32 (1934), 4-5, 228).

(2) L'affermazione di massima che il *consortium* sia *legitima simul et naturalis societas*, come dice espressamente il nuovo Gaio, ll. 19, 20, 21 (e questa dichiarazione neppure dall'ALBERTARIO è sospettata), cioè istituto giuridico corrispondente alle esigenze sociali di una determinata epoca, è senza dubbio immune da qualsiasi possibilità di critica. Essa costituirà un argomento di un certo peso nella indagine, meno limitata della presente, su *natura* nelle fonti romane di cui mi occupo da qualche tempo: fu detto studio, oltre alla legittima attrattiva esercitata dai nuovi frammenti e dai nuovi studi gaiani, che mi condusse a queste note.

storica di tale conclusione che ci viene data ora per certa. Ma chi voglia ricordare le fonti che ci presentano l'antico *consortium* e consideri la loro qualità e quantità (fonti non giuridiche, o fonti giuridiche scarsissime e mute sulla nostra questione) può chiedersi ragionevolmente se una affermazione al riguardo possa essere avanzata con certezza scientifica. Se una prova storica esiste, essa deve decidere definitivamente tra le discordi affermazioni della vecchia e della nuova dottrina romanistica, divisa nettamente fra gli assertori e i negatori della indivisibilità del *consortium*. Può essere quindi utile indagare, con tutti i mezzi di cui sia possibile disporre, se tale prova si possa raggiungere. Essa dovrà dimostrarci se fosse o no divisibile tra gli eredi, nell'antichissima famiglia romana, il patrimonio ereditario alla morte del *paterfamilias*.

Precisiamo anzitutto il problema. Alla morte del *pater*, qualora più persone siano chiamate alla successione, si verifica, almeno per un istante, sempre, anche all'infuori della successione dei *sui*, uno stato necessario di comunione, il quale sorge all'infuori di ogni volontà degli eredi.

Ma questo stato momentaneo di comunione ci raffigura di per sé il consorzio? O non è questo una figura almeno in parte diversa, se la *communio* è un fenomeno molto più generale; se il consorzio ha caratteristiche proprie che si aggiungono al carattere di *communio*; se, infine, dipende dalla volontà, sia pure tacita, dei *sui* il mantenimento della situazione precedente, volontarietà che distingue nettamente il consorzio dalla figura di una semplice comunione incidentale?

È possibile però ammettere che accanto a una realtà oggettiva, la quale si presenta come realtà giuridica, si venga a porre una manifestazione qualsiasi della volontà dei *sui*, la quale è l'elemento soggettivo che deciderà del mantenimento o no della comunione, cioè della formazione o no del consorzio?

Prospettato così il problema più generale della struttura del consorzio, la questione della divisibilità si pone in questo modo: è possibile considerare la divisione come una volontaria scissione del patrimonio ereditario che sa-

rebbe sempre, astrattamente, possibile dividere, ma che probabilmente usava, nel maggior numero dei casi, mantenere invece indiviso?

Una volta ammessa la formazione volontaria del consorzio, e pure ammettendo che esso potesse durare per un tempo indefinito, fino al momento in cui aveva la possibilità di soddisfare alle esigenze per cui era sorto, cioè fino a quando esso rifletteva quella realtà delle cose, da cui naturalmente ritraeva la ragione di essere, è illogico ammettere che dovesse poi rimanere intangibile, anche contro mutate esigenze familiari o sociali.

Premetto che il *consortium* tra i *sui* poteva verificarsi solo nel caso che mancasse l'*heres* designato dal *paterfamilias*.

Al nostro problema può sembrare connesso quello della collettività o meno della proprietà primitiva (1). Ma per dimostrare che la questione non tocca l'essenza del consorzio familiare basta richiamare la distinzione, che mi sembra logicamente ineccepibile, tra condominio e proprietà collettiva. L'una è una proprietà individuale, dunque esclusiva e alienabile; l'altra non è individuale nè alienabile. Ora che il consorzio abbia i caratteri tipici del condominio (2) e non quelli della proprietà collettiva risulta dalla facoltà di disposizione delle cose comuni da parte di ogni socio, come ci attestano i nuovi frammenti gaiani.

Ma, anche all'infuori di queste considerazioni, ai fini della nostra ricerca, a noi basta tenere presente quanto ci dice il nuovo Gaio (ll. 17, 18): *...mortuo patre familias...*; e cercare di vedere che cosa poteva succedere quando moriva colui che fino allora aveva accentrato ogni potestà e

(1) Noto questo specialmente perchè lasciano perplessi le affermazioni del LEVY, *Neue Bruchstücke aus den Institutionen des Gaius*. SZ. 54 (1934), 283, 284: *Weit sicherer als früher erkennen wir nun, dass die klassische Anschauung, die in dem Vater den ausschliesslichen Eigentümer des Familiengutes sieht, nicht die ursprüngliche ist.*

(2) Questo è stato negato dal SOLAZZI, *Societas e communio* cit. più avanti. Non solo, ma si è anche affermato che il regime del consorzio sarebbe «davvero antitetico a quello del condominio»: così ZANCAN, *Per l'interpretazione di P. S. I. XI, N. 1182, LL. 14-44.* «Estr. dagli Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino», 69 (1933-34), 9.

facoltà di disposizione. Gaio parla di *consortium* che si forma alla morte del *pater*: quindi, eventualmente, un regime che segue a quello del *pater* accentratore (1). Ma mi sembra che i nuovi frammenti ci illuminino poco in questo senso; e che si possa solo ricavarne che le due forme (un *pater* succede al *pater*; un *consortium* si sostituisce, nel dominio sui beni, al *pater*) potessero esistere parallelamente. E non sia illogico dedurre che il *consortium* tra fratelli si aveva, come già accennai, quando esistessero *sui*, ma non esistesse il designato.

(1) Per queste ragioni mi pare non si possa aderire alla affermazione di ZANCAN, *op. cit.*, 5, per cui « non esiste... (secondo la nota tesi del Bonfante) l'uso di istituire erede uno solo dei figli, che continui a dominare il gruppo familiare come lo aveva dominato il padre ». La teoria del Bonfante non ha, dai nuovi frammenti, conferma o smentita di sorta, anche perchè da detti frammenti si è creduto di argomentare autorevolmente sia a favore che contro.

I.

LE DOTTRINE PRO E CONTRO LA INDIVISIBILITÀ

Le opinioni dei moderni sono disperate. — Fra i sostenitori della indivisibilità, variamente prospettata secondo le loro vedute particolari, annoveriamo il FADDA, il KARLOWA, il LEIST; tra i recenti, come dissi, l'ALBERTARIO; stanno per la divisibilità il PERNICE, il FERRINI, il GIRARD, il PEROZZI e, tra i commentatori del nuovo Gaio, hanno chiari accenni in questo senso specialmente l'ARANGIO-RUIZ e il LEVY.

§ 1. *Le opinioni dei sostenitori della indivisibilità.*

1. Quanto allo studio del FADDA (1), parrebbe inutile ripetere con quanta cautela debba essere considerato, come risulta dalla critica del PEROZZI a un punto fondamentale di esso (2). Ma lasciamo parlare gli argomenti su cui si fonda il FADDA per sostenere la indivisibilità:

a) Anzitutto essa risulterebbe dal passo di Gellio 1, 9, 12: e « liberarsi » da esso, dice il FADDA, « come fa il PERNICE dicendo che si tratta di un semplice modo di dire, non è serio » (3). Ora, a mio avviso, per quanto il PERNICE parli proprio di « eine reine Redensart », si deve però constatare che, a parte la frase, il PERNICE ha sostanzialmente ragione. Questo ci apparirà chiaro quando prenderemo in considerazione tutto il testo gelliano dal quale si ricava il tratto che interessa. Gellio dice: *Sed id quoque non praete-*

(1) FADDA, *Consortium, collegia magistratum, communio*. Studi Brugi (1910), 146 ss.

(2) PEROZZI, *Un paragone in materia di comproprietà*. Mél. Girard, 2 (1912), 355 ss.; *Condominio e collegialità*. « Riv. dir. comm. », 11 (1913), 1, 564 ss.

(3) FADDA, *op. cit.*, 148.

reundum est, quod omnes, simul atque a Pythagora in cohortem illam disciplinarum recepti, erant, quod quisque familiae pecuniae habebat, in medium dabat et coibatur societas inseparabilis, tamquam illud fuit anticum consortium, quod iure atque verbo Romano appellabatur 'ercto non cito'. Risulta evidente dal contesto che Gellio non ha preoccupazioni di tecnica giuridica e che parla dell'antico consorzio incidentalmente, per avanzare un semplice paragone (1). Ma anche volendovi attribuire importanza capitale, cosa si può dedurre da Gellio? Che gli adepti di Pitagora si stringevano volontariamente in una società la quale diventava per loro volere *inseparabilis*. E nessuno nega che anche gli antichi *consortes*, una volta stabilito di vivere indivisi continuassero, almeno per un certo periodo di tempo o fino al perdurare di determinate condizioni o stati di fatto, in tal genere di vita. Il problema è tutto diverso, come già dissi: erano i *sui* obbligati a mantenere il patrimonio indiviso quando, morto il *pater*, venivano ad averne il dominio diretto? Solo rispondendo affermativamente a questa domanda si può sostenere la indivisibilità in senso pieno. Ma di ciò nulla si può ricavare dal passo di Gellio. Se non forse questo, che, come i pitagorei si riunivano volontariamente e spontaneamente, così facessero anche gli antichi fratelli, e che quindi anche il consorzio fosse volontario e volontariamente indivisibile. A questa conclusione dovrebbe giungere chi considera il passo di Gellio di importanza capitale, formulato con espressioni giuridicamente ineccepibili. E non va inoltre taciuta, per ciò che riguarda questo primo punto, l'osservazione e interpretazione dell'*inseparabilis* già avanzata dal DE MEDIO (2), il quale afferma che l'*inseparabilis*

(1) Per il carattere *leggendario* delle notizie pervenuteci sulla scuola pitagorea specialmente per ciò che ha riguardo al modo di vita dei suoi membri, quale comunità di asceti che vivevano in comunità di beni, v. ZELLER, *Comp. di storia della filos.*² (tr. it.), 61 ss. E, anche accettando i dati della leggenda, è chiaro che, tra la società dei filosofi pitagorei e il consorzio dei fratelli nella famiglia arcaica, esistono disparità sostanziali quanto alla costituzione e alla finalità dei due raggruppamenti, tali da rendere dubbiosi sulla esattezza del paragone.

(2) DE MEDIO, *Contributo alla storia del contratto di società in Roma.* (1901) 22. Una critica più estesa del passo di Gellio in PEROZZI (cit. più avanti).

di Gellio sta a significare solo il fatto che « il consorzio durasse a lungo » e che « lo scioglimento di esso (*dissortio*) (1) non era giuridicamente impossibile ».

b) Un altro argomento ricava il FADDA dalla terminologia. Il FADDA (2) a sostegno della indivisibilità afferma: « che *ciere* e *citum* accennino alla divisione, non solo appare evidente dalle tante relazioni che ne abbiamo (Fontes 35, 10 B) ma è confermato dalla stessa denominazione dell'azione di divisione ereditaria: *iudicium familiae eriscundae*. *Erciscere* infatti non è altro se non la riunione e la contrazione di *erctum ciere*. Dunque la negativa anteposta al *cito* esclude la divisibilità ». Ma è facile osservare che *ciere* significa *mettere in moto*, e che l'idea di divisione è completamente estranea al verbo *ciere* (3). Nessun argomento poi esiste per provare che *erciscere* sia precisamente « la riunione e la contrazione di *erctum ciere* » (4). Deriva da ciò che nessuna dimostrazione si può trarre da (*h*)*erciscere* per spiegare direttamente tutta la frase *erctum ciere*, nel senso che i due vocaboli siano compresi in (*h*)*erciscere*; che « la negativa anteposta al *cito* » non « esclude » direttamente « la divisibilità ». Con ciò non si nega che *ercto non cito* significhi, grosso modo, *non diviso*, come la tradizione ci attesta; si nega invece la possibilità di una dimostrazione scientifica di tale significato, desunta dalla pretesa etimologia (*h*)*erciscere* = *erctum* + *ciere*.

Del resto è da osservare che il fondare alcuna costruzione su *ercto non cito* è stato, finora, cosa al massimo aleatoria, anche se il nuovo fervore di studi gaiani, con le ricerche di romanisti e di filologi tirati in causa da quelli, dal DEVOTO (5) a KARL MEISTER e a OTTO REGENBOGEN (6), ha dato, sulla interpretazione della frase, ipotesi di una certa probabilità (7).

(1) Su tale vocabolo vedi oltre.

(2) FADDA, *op. cit.*, 149.

(3) E' superfluo documentare ciò. Rimando ai vocabolari.

(4) V. ERNOUT-MEILLET, v. (*h*)*erciscere*. Della affermazione del FADDA pare dubiti anche il FREZZA, *actio comm. div.* « Riv. it. sc. giur. » NS. 7 (1932), 1, 4 (dell'estr.), esprimendosi molto sinteticamente. Su (*h*)*erctum* v. ora anche WALDE-HOFMANN, *Lat. Etym. Wört.* (1935) 640.

(5) ARANGIO-RUIZ, PSI 1182. 52.

(6) LEVY, SZ. cit., 277, n. 8.

(7) Già per Quintiliano, del resto, la frase era tra le più oscure;

Non credo, poi, che si vorrà considerare come prova della indivisibilità il fatto che il *consortium* venga definito dal punto di vista negativo: *ercto non cito* = dominio non diviso, anzichè dal punto di vista positivo, con una frase, ad es., che dicesse *dominio riunito* o simili, di cui non c'è testimonianza nelle fonti. Caso mai, ciò starebbe per la divisibilità: *non diviso* fa pensare a cosa che può abitualmente o in qualche caso dividersi e che non viene invece divisa (1).

Ma anche a valutare la conclusione del FADDA sulla base del concetto volgare di *ercto non cito* = dominio non diviso, bisogna riconoscere che la conclusione non fa avanzare di un passo il problema della indivisibilità del *consortium*, giacchè dalla dottrina del FADDA si può ricavare solo questo: che il *consortium* era una riunione o un mantenimento di unione dei beni ereditari. Invece, come si è rilevato, il problema è altro; si domanda, infatti, se gli antichi *sui* fossero obbligati a mantenere il patrimonio indiviso. E la domanda, dal ragionamento del FADDA, resta sempre senza risposta.

e) Il concetto di *communio pro indiviso* è troppo « sottile », continua il FADDA (2), perchè si possa farlo risalire a quegli antichi tempi e se ne possa dedurre la possibilità per gli eredi di acquistare un diritto alla quota: siccome il concetto di *communio pro indiviso* « può concepirsi solo quando vi sia la possibilità di una divisione », si dovrebbe dedurre da ciò che non ci fosse possibilità di divisione. Ma escluso il concetto di *communio pro indiviso* per l'antico *consortium*, di quale mai specie di comunione si trattava, se una comunione esisteva e le fonti e gli interpreti l'ammettono? Qui si dovrebbe porre al FADDA una alternativa. O si accetta il concetto classico di *communio* anche per il *consortium*, e allora non si vede perchè la di-

. o. 7, 3, 13: *opus est aliquando obscurioribus et ignotioribus verbis, ut quid sit clarigaritio ercto cito.*

(1) Da questo punto di vista si tenga presente come, nel nuovo Gaio (ll. 25, 26, 27), siano ripetuti i sinonimi di dividere: *ciere autem dividere est: unde cedere et secare dicimus.*

(2) FADDA, *op. cit.*, l. c.

visibilità sia inammissibile. O non si accetta, e allora il legame che il FADDA vede tra *consortium* e *communio* viene spezzato. Ma il F. sembra accettare il concetto classico (1). Anzi il F. deriva direttamente la comunione dal consorzio: il nocciolo dell'antico istituto dovrebbe essersi mantenuto, quindi, anche nella *communio* classica. Alcune limitazioni sono poste dal F. solo circa le conseguenze, non circa il principio (2).

Pertanto quella divisibilità della *communio*, che tocca l'essenza dell'istituto, dovrebbe riferire anche al *consortium* chi vuole derivare da quello la *communio* classica.

Questa critica, evidentemente, può aver valore in quanto sia dato come elemento di indagine un *consortium* già istituito. Ma, come abbiamo già osservato, anche questa volta noi crediamo che sia diversa la domanda che si deve rivolgere chi voglia ricercare la possibilità o meno di dividere, come si suol dire, il *consortium*: se cioè fosse divisibile il patrimonio ereditario alla morte del *pater*. Anche questa volta la questione rimane, dopo le osservazioni del FADDA, impregiudicata. Le osservazioni del F. si riferiscono a un *consortium* già formato e, in particolare, alla successione degli eredi di uno dei *consortes* alla morte di lui. E credo poi che non si possa tacere, che il F. stesso, poche righe più sotto quelle prima riportate, sembra accettare l'opinione del PERNICE (3) circa una divisibilità « non per quote, ma secondo il bisogno », per sostenere sì l'impossibilità del concetto di quota ideale; ma, come ognuno vede, ciò giova anche a dimostrare la possibilità di divisione, qualunque essa sia. L'opinione del PERNICE mi sembra sia ora confermata indirettamente anche dal nuovo Gaio (ll. 38-45) nel tratto ormai famoso circa la possibilità di disposizione della cosa comune da parte di ciascuno dei *consortes*. Ma tutto ciò si riferisce, come dicevamo, a un momento posteriore alla formazione del *consortium*, e non è lecito dedurre conclusioni intorno alla necessaria o no formazione di esso.

L'autorità del FADDA e certe sue affermazioni assai

(1) FADDA, *op. cit.*, 150.

(2) FADDA, *op. cit.*, 150, n. 2.

(3) PERNICE, SZ. 3 (1882), 68.

discutibili ci costrinsero a dilungarci nell'esame di esse. Nel rimanente della letteratura poco troviamo di apprezzabile. Il KARLOWA (1) sostiene pure la indivisibilità del *consortium*, ma la limita all'*heredium*. Ma questa limitazione non è storicamente provata, ed anche è poco accettata ai più strenui sostenitori dell'indivisibilità (2), i quali, facendo leva su quella fonte a loro tanto cara che è il testo di Gellio, e non allontanandosi dal *familia pecuniaque* che esso contiene, considerano indivisibile tutto il patrimonio e non il solo *heredium*; e, se fosse realmente dimostrabile la indivisibilità, parrebbe anche a noi che la limitazione del K. fosse poco consona all'essenza dell'istituto o poco giustificabile. Però il K. non esita anche a supporre che gli agnati dovessero mantenere l'indivisione per forza di legge (4).

Ma questa ipotesi, non sorretta da alcun elemento, in quanto suppone la esistenza di una *lex*, che avrebbe proibito la divisione, si trova in contrasto col carattere indubbiamente consuetudinario e antichissimo del *consortium*.

Intorno al resto della letteratura non è necessario dilungarsi molto, giacchè si tratta di semplici affermazioni assai vaghe e indeterminate.

Così il LEIST (5) parla di inseparabilità di fatto: e in ciò si potrebbe vedere un possibile riferimento a una realtà del tutto primitiva, anteriore a uno sviluppo storico che permettesse di avere coscienza dei più elementari fenomeni giuridici. Ma con ciò il problema verrebbe, per il nostro punto di vista, completamente spostato, giacchè non si tratta della convenienza pratica della indivisione, ma piuttosto della indivisibilità giuridica.

(1) KARLOWA, *Der röm. Zivilprozess zur Zeit der Legisaktionen*. (1872), 143, n. 2.

(2) Ad es. l'ALBERTARIO, *I nuovi framm. cit.*, 510, che considera il *consortium* come comprendente tutte le cose ereditarie. Il FADDA invece limita il *consortium* alle *res mancipi* (*op. cit.*, 148). Tutto il patrimonio consideravano assorbito dal *consortium* anche il PERNICE, *op. cit.*, 71 ss. e il FERRINI, *Opere*, 3, 19.

(3) Altro è il problema degli acquisti successivi, che qui è fuori di luogo trattare.

(4) KARLOWA, *op. cit.*, 1 c.

(5) LEIST, *Zur Gesch. der röm. Societas*, 25, 26.

Affermazioni arbitrarie troviamo anche in altri autori. Così il LASTIG (1) è d'opinione che il consorzio sarebbe stato volontario solo nel caso di coeredi parte agnati, parte non agnati. Ciò implica un chiarimento dei rapporti tra volontarietà e divisibilità; ma di questo ci occuperemo in seguito. Per una confutazione delle conclusioni del LASTIG rimando a quanto disse, in proposito, già il PERNICE (2).

Si può ricordare, tra i partigiani della indivisibilità, anche il COHN (3). La sua ipotesi di una indivisione del *consortium*, che sarebbe obbligatoria nell'età antica, ma volontaria nella più recente, può rappresentare un tentativo di soluzione storica della controversia. Ma il problema, è ovvio, riguarda solo l'epoca antica, e per questa l'autore non fornisce alcuna dimostrazione.

§ 2. Le ipotesi dei sostenitori della divisibilità.

Bisogna constatare, d'altra parte, che anche i sostenitori della divisibilità non hanno raggiunto prove sufficientemente sicure.

1. Il PERNICE (4), nei vecchi studi tenuti ancora molto in considerazione per la dottrina del *consortium* (5), conclude affermando la divisibilità nel senso che i fratelli possono o non mantenere unito il patrimonio ereditario per accordo reciproco, senza essere giuridicamente tenuti alla indivisione. Non diversamente il FERRINI (6), il quale presenta una precisazione di più laddove afferma (7): « ci viene attestato che i vari *consortes* o coeredi, specialmente se succeduti al comune *paterfamilias*, continuassero spesso per lungo

(1) LASTIG, *Zeitschr. für das gesamte Handelsrecht*, 24, 427 ss.

(2) PERNICE, *SZ.* 3 (1882), 74 ss.

(3) COHN, *Gemeinderschaft und Hausgenossenschaft*. « *Zeitschr. für vergl. Rechtswiss.* », 13, 66.

(4) PERNICE, *Parerga* 1. *Zum röm. Gesellschaftsvertrage*. *SZ.* 3 (1882), 48 ss. — Il passo di Festo v. *disertiones*, che prenderemo in esame più avanti, è riferito dal PERNICE (p. 67), ma non è tenuto nella considerazione necessaria, al fine di una dimostrazione della divisibilità del consorzio arcaico.

(5) v. ARANGIO-RUIZ, *PSI* 1182, pag. 34 n. 4.

(6) FERRINI, *Le origini del contratto di società in Roma*. « *Arch. giur.* », 38 (1887), 3 ss. = *Opere*, 3, 17 ss.

(7) FERRINI, *op. cit.*, 18.

tempo nello stato di indivisione ». Questo concetto, di non necessità assoluta della costituzione del *consortium* e della possibile divisione, è ripetuto dal FERRINI quando scrive che se « in qualche caso, per es. in quello dei concorrenti, questa (la divisione) era una vera necessità... altre volte tale comunione potrà essersi perpetuata per volere delle parti » (1).

Al carattere volontario del *consortium* accenna esplicitamente il FERRINI laddove afferma (2):

« Ciò, che... importa, non è che gli eredi succedano *ipso iure* o debbano adire, ma che, avendo acquistata l'eredità, acconsentano a rimanere nel *consortium*. In questo senso il consorzio è sempre volontario ». E trova, di recente, un altro sostenitore nel SOLAZZI (3), al quale, nella seguente affermazione, mi sembra si debba aderire: « Alla morte del *paterfamilias* i *sui heredes* mantenevano la comunione o chiedevano la divisione secondo che fosse a loro piaciuto. Il *consortium* era, dunque, una società volontaria tanto quanto la società di cui Gaio ragiona nei paragrafi precedenti (§§ 154 e prec. del comm. III) » (4).

La divisibilità dell'antico consorzio è affermata anche dal GIRARD e dal PEROZZI. Il GIRARD (5) si pronuncia per una divisibilità volontaria.

(1) FERRINI, *op. cit.*, l. c.

(2) FERRINI, *op. cit.*, 27, n. 1.

(3) SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, 2. Postilla.

(4) Il SOLAZZI (*op. cit.*, l. c.), continua: « Dell'una come dell'altra (società) si sarebbe potuto dire che *nudo consensu contrahitur* ». Questa equiparazione non va certo intesa in senso assoluto; mentre nella *societas iuris gentium*, la quale *consensu contrahitur nudo*, cioè con il solo consenso, il consenso è l'unico elemento essenziale tipico; nel *consortium* invece il consenso è pure elemento essenziale, ma non l'elemento tipico, perchè le note caratteristiche che distinguono questa società da altre (*soc. iuris gent.*) sono date dalla particolarità delle persone (*heredes sui*, nella forma fondamentale di *consortium*), degli oggetti (territorio; *familia pecuniariaque*, già *dominium* del defunto *paterfamilias*) della vita familiare comune, nonché da tutte le particolari necessità economiche e sociali che spingevano a mantenere indivisa l'eredità paterna. È naturale quindi, che, di fronte a ciò, l'elemento *consensus* non sia il più appariscente; ma che esso sia fondamentale, è impossibile negare.

(5) GIRARD, *Manuel*^s (1928), 611.

Riferendosi infatti alla *societas omnium bonorum* dell'età classica, che egli crede derivata dalla comunità familiare arcaica (quantunque presenti alcune differenze che da questa la distinguono) (1), considera il consorzio un « ... *consortium* entre enfants du même père restés volontairement dans l'indivision après sa mort... ». È evidente quindi che i figli potevano anche rinunciare a questa indivisione, dal momento che essa era stabilita solo quando la loro libera volontà non mancasse. Questo concetto è infatti ancora ripetuto dal GIRARD (2); il *consortium* « ...a... toujours résulté de la volonté des parties, et non pas d'une obligation légale de rester dans l'indivision... » (3).

Ma soprattutto è degno di essere meditato quanto scriveva il PEROZZI (4) circa il *consortium* nel tempo più antico. Secondo il P. (5) il passo di Gellio, roccaforte dei fautori della indivisibilità, ci parla sì di indivisibilità, ma « Gellio sulla durata dell'inseparabilità non dice verbo. La probabilità è però per una inseparabilità, la durata della quale era fissata dai consorti. Perchè... Gellio dicendo *tamquam fuit illud*, ecc. non si riferisce solo alla inseparabilità; si riferisce anche a *societas* », « ... vuol dire non solo che anche il *consortium* era inseparabile; ma che era anch'esso una *societas inseparabilis*. Con ciò è espresso l'accordo necessario fra i consorti per stabilire l'inseparabilità ». « Infine *iure*, se il termine era in Gellio, non significa già obbligatorietà della inseparabilità... significa... che il diritto... riconosceva (il *consortium*); cioè insomma che un tempo il diritto ammetteva che per accordo si rinunciasse ad esercitare l'*actio familiae erciscundae* ». Queste affermazioni dimostrano ancora una volta quanto sia fallace il passo di Gellio per dimostrare la necessità in ogni caso del *consortium* e la sua indivisibilità assoluta. Ma nelle parole del PEROZZI noi abbiamo sottolineato quelle che affermano

(1) GIRARD, *op. cit.*, 611, n. 2.

(2) GIRARD, *op. cit.*, l. c.

(3) Inoltre il G. cita, nella medesima nota, il passo di Paolo Festo, v. *disertiones*, che esaminerò più avanti, e che credo possa dare la prova della divisibilità.

(4) PEROZZI, *Parentela e gruppo parentale*. BIDR. 31 (1921), 108. ss.

(5) PEROZZI, *op. cit.*, 121.

la necessità dell'accordo tra i *fratres* per stabilire la indivisibilità. È questa la maniera più semplice per smontare la costruita indivisibilità. Se il *consortium* non si stabilisce altro che per accordo, quando questo manca non vi può essere costrizione esteriore che obblighi al *consortium* e non c'è altra via d'uscita che la divisione del patrimonio. Ma la divisione risulta anche dalla stessa definizione che il PEROZZI ci dà del *consortium*: questo « non era che uno stato di indivisione dei beni ereditari, che non obbedisce a norme diverse da quelle che valgono in ogni altro caso di coeredità » (1). L'adeguamento perfetto del *consortium* ai comuni casi di coeredità che vengono notoriamente a cessare quando si eserciti l'*actio familiae erciscundae*, come annota il P. stesso (2), è la più chiara affermazione della divisibilità.

Ma perentoria può sembrare a taluno l'obiezione già avanzata dall'ALBERTARIO (3): l'*actio familiae erciscundae* è

(1) PEROZZI, *op. cit.*, 119.

(2) PEROZZI, *op. cit.*, 119, n. 5.

(3) L'ALBERTARIO, *op. cit.*, 511, infatti scrive: la « divisibilità diventò possibile dopo secoli, con l'*a. fam. erc.*, introdotta dalla legge delle XII Tav.: anche qui la legge decemvirale... non fa che introdurre una eccezione a quello che era il principio invalso nei *diuturni mores*... dei secoli anteriori ».

Il CUQ, *Les instit. juridiques*, I (1904), 124, afferma che « La loi des Douze Tables a cependant reconnu à chacun des coheritiers le droit de se séparer de la communauté et de demander le partage ». E dice ciò dopo aver anche affermato (l. c.) che « Les héritiers domestiques restaient ordinairement (da me allargato) groupés, autour du foyer familial. Il se formait entre eux un *consortium*: l'heredité demeurait indivise ». Concetto e parole riferiti testualmente anche nel *Manuel des instit. juridiques*², (1928), 494: « les enfants restaient ordinairement », ecc. Ora, a parte il fatto che nessuna prova è data a dimostrare la necessità della indivisione prima delle XII Tavole, mi pare che potrebbero essere equivoche le parole del CUQ. Se egli infatti ammette che la riunione in consorzio costituisce ciò che avviene di solito (« ordinairement »), vuol dire che ci sono dei casi in cui ciò non avviene, casi nei quali è quindi possibile dividere il patrimonio ereditario e non giungere quindi alla formazione del consorzio. A meno che si debbano intendere le parole del C. nel senso che le XII Tav. riconoscessero (cioè fissassero in una disposizione positiva) un uso (sia pure rispecchiante un caso eccezionale o, comunque, non frequentissimo) già antecedentemente formatosi. E a questa interpretazione può condurre anche la constatazione

di origine più tarda del *consortium* e perciò non ne tocca la struttura. E la tardività dell'*a. fam. erc.* si desumerebbe dal fatto che essa è « introdotta », come si suol dire, dalla legge delle XII Tav.; e ciò starebbe a dimostrare l'impossibilità della sua esistenza anteriore per il carattere cosiddetto innovativo della legislazione decemvirale. — Ora vorrei chiedere: è un dato così storicamente certo, questo preteso carattere innovativo delle XII Tav., anche e specialmente per ciò che concerne l'*a. fam. erc.*, da potervi costruire sopra una teoria tanto precisa e tanto fondamentale, come quella che nega all'età precedente la possibilità di esperire in un modo qualsiasi la vetusta azione divisoria? — Io non mi sentirei di affermarlo. Anzitutto si sa, ormai per vecchia esperienza, quale terreno poco sicuro sia quello della provenienza delle XII Tav., delle quali l'autenticità stessa legislativa, già messa in dubbio, poi riaffermata, rimane ancora più stretta alla leggenda che non ai dati storici sicuri. Nulla poi sappiamo di preciso sulla collocazione, sulla estensione, sulla formulazione che l'*a. fam. erc.* poté avere nelle XII Tav. Sappiamo solo che *proficiscitur e lege duodecim tabularum*. In questo scarno riferimento di Gaio che i compilatori vollero tramandare (D. 10, 2, 1 pr. Gai 7 ed. prov.) sta quanto è dato conoscere dell'*a. fam. erc.* nelle XII Tav. Ma quale è il valore della citazione gaiana?

Già il PERNICE (1) aveva dubitato che il passo gaiano fosse prova sufficiente della introduzione dell'*a. fam. erc.* nelle XII Tav. E Paolo KRÜGER (2) si esprime molto severamente intorno alla conoscenza di Gaio della legislazione decemvirale e alla serietà delle sue attribuzioni di norme a quella legislazione; e senza voler giungere alle con-

che il C. riferisce (l. c. nn. 3 e 5), se pure in forma arbitraria (*dissortes, deserctiones*), il *disertiones* di Festo, che, come vedremo, noi consideriamo termine che possa riferirsi a un'età precedente quella delle XII Tav.

(1) PERNICE, *SZ.*, 3 (1882), 70, n. 2.

Contro tale dubbio si è pronunciato, ma a mio avviso non giustamente, il BERGER, *Teilungsklagen* (1912), 5: « Ich glaube..., das dieser Zweifel durchaus unbegründet ist; das Misstrauen, das hier Gaius entgegengebracht wird, ist ein wenig übertrieben ».

(2) P. KRÜGER, *Gesch. der Quellen*², 205.

clusioni del PRINGSHEIM (1) sull'argomento, è certo che anche nel caso che ci interessa, la citazione di Gaio deve essere valutata con la più grande circospezione.

In secondo luogo, da dove è desumibile il carattere innovativo delle XII Tav.? Le XII Tav. sono uno dei primissimi monumenti del diritto antico, secondo le idee tradizionali, e noi dovremmo invece conoscere con certezza il diritto anteriore per potervi paragonare quelle e, eventualmente, constatarne l'opposizione. Ma si può ammettere che alcuni precetti abbiano l'apparenza di innovazioni. Però, perchè l'*a. fam.erc.* si potesse considerare innovazione assoluta e assoluta antitesi al regime precedente, bisognerebbe che tutto ciò che rimane della legislazione decemvirale, e non solo quello che rimane, ma anche quanto ci è ignoto, potesse essere considerato con certezza innovativo per dedurre tale carattere anche per l'*a. fam.erc.* Ma tale carattere è ben lungi dal poter essere dimostrato. E io qui ho solo da riferirmi, per definire il carattere delle dodici tavole, alle idee più note e più equilibrate sull'argomento, come sono riassunte, ad es., dal CORNIL (2): 1) Il dato tradizionale che le XII Tav. consistessero in una fissazione scritta di antichi costumi è da accettarsi senza esitazione. 2) È vero che non tutto il diritto nè tutti gli istituti fondamentali sono fissati nelle XII Tav., ma esse contengono la regolamentazione di « certi dettagli d'organizzazione e certi effetti particolari di vecchie istituzioni civili consuetudinarie » (3). Insomma non è che le XII Tav. contenessero tutti elementi contrastanti con le consuetudini fino allora vigenti, ma delle consuetudini fissavano quelle di cui, per ragioni particolari (fossero le ragioni dell'uguaglianza tra le classi,

(1) PRINGSHEIM, *Die archaische Tendenz Iustinians*. Studi Bonfante, 1, 568. — Ma v. RICCOBONO, *La verità sulle pretese tendenze arcaiche di Giustiniano*. Conf. XIV cent. delle Pandette, Pubbl. Un. Catt., 2, 33 (1931), 237 ss. — BERGER, *Vi sono nei digesti citazioni interpolate della legge delle XII Tav.?*, Studi Riccobono, 1, 589. *Le Tav. XII e la codificazione giustiniana*. « Atti congresso internaz. di Dir. rom. », 1 (1934).

(2) CORNIL, *Ancien droit cit.*, 26 ss.

(3) CORNIL, *op. cit.*, 27.

della protezione della legge ai cittadini più umili, della limitazione del potere dei magistrati o altro) si sentiva maggiormente il bisogno di una fissazione scritta (1).

Non credo poi che alcuno voglia ammettere che le massime, eccezionali e innovative fin che si vuole, delle XII Tav. siano state create e imposte al di fuori della tradizione o contro di essa. La vita giuridica spontanea, quale dovette essere nei primi secoli di Roma, lasciava certo libero campo al sorgere delle consuetudini che riflettevano i bisogni fondamentali e i casi comuni, così come dovevano sorgere e affermarsi consuetudinariamente gli usi riflettenti le necessità richieste dai casi nuovi. È cosa quindi probabile che accanto all'uso della riunione in *consortium* si andassero fin dagli inizi opponendosi i casi della divisione, che, affermandosi via via ed evolvendosi da informi mezzi particolari di divisione di un patrimonio ereditario, che usava considerare naturalmente unito e caratteristico della famiglia arcaica antica, si tramutassero in quella ben definita *a. fam.erc.* che sarà poi il mezzo tipico di divisione dei beni ereditari nella meno rude e agreste famiglia del diritto arcaico e perdurerà anche in quella del diritto classico (2).

Ma anche a voler ammettere che l'*a. fam.erc.* sia stata introdotta dalle XII Tav., la questione della divisibilità per l'epoca più antica resta sempre aperta, giacchè non è possibile escludere che per l'epoca anteriore si ottenesse con altri mezzi quello che, secondo le XII Tav., si otteneva per mezzo dell'*a. fam.erc.*; ipotesi che, come si vedrà, è suggerita dal passo di Festo.

(1) Il CUQ, *Manuel des Instit.*², (1928), 17, limita questo bisogno alla fissazione dei rapporti che dovevano essere regolati per mantenere l'ordine nella *civitas*.

(2) Che l'*a. fam.erc.* sia sempre stata per tutto il diritto classico circoscritta alla famiglia (che è continuazione del consorzio domestico antico) e al *ius civile*, come risulta dalla non estensione dell'azione alla *bonorum possessio*, è stato già da tempo affermato chiaramente dal BIONDI, *La legittimazione process. nelle azioni divis. rom.*, Annali Perugia, 3-4 (1913), 28 (estr.).

Esaminiamo infine il pensiero dell'ARANGIO RUIZ e del LEVY circa la divisibilità del *consortium*.

L'ARANGIO-RUIZ (1) tiene sempre presente, nel commento alla sua edizione dei frammenti, la possibilità di divisione riallacciando il *consortium* romano ad analoghi istituti del diritto antico nei quali la divisibilità è fuori dubbio (2), e considerando la possibilità di divisione un elemento necessario accanto alla opposta possibilità della riunione in *consortium*. Necessità derivante dal fatto che « il consorzio ha dovuto molte volte protrarsi attraverso più generazioni, col complesso frazionamento ideale portato dalla diversa natalità delle singole stirpi », fatto che postula « un mezzo giuridico destinato a fissare in un momento dato le quote spettanti a ciascuno » (3). E la divisibilità è affermata dall'A. anche quando nota che gli sembra cosa sicura « che la norma di legge (4) sul *consortium*, alla quale Gaio accenna quando parla di *legitima... societas* non obbligasse i *sui heredes* all'indivisione, ma solo riconoscesse a coloro che preferissero l'indivisione certi vantaggi », primo quello « della conservazione della situazione politica corrispondente a una determinata classe dell'ordinamento centuriato » (5). E l'even-

(1) ARANGIO-RUIZ, PSI 1182.

(2) V. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 36 s. e le fonti demotiche in PAR-TSCH-SETHE, 690 ss. *ivi cit.*

(3) ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, l. c. Da ciò l'Arangio prosegue formulando la teoria, che non dobbiamo qui valutare, sul significato di divisione e di non divisione che assumerebbe l'*exerciscere*, quando cioè lo si consideri indicante una assegnazione di quote che si riunivano o non si dividevano, o quando significasse una reale divisione come nell'*a. fam. erec.* Su ciò v. ora BETTI, *Diritto romano*, 1 (1935) 105 (106) n. 3.

(4) Che Gaio si riferisca a una specifica e concreta norma di legge, non mi pare vero, perchè il *consortium*, come istituto risalente, antichissimo, trae la sua origine dalla consuetudine e non dalla *lex* in senso tecnico. Mi pare abbia ragione l'ALBERTARIO (*I nuovi frammm. cit.*, 511) quando spiega con l'equivalenza: *leges = mores*, come abbiamo precedentemente osservato.

(5) ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 36, n. 3.

La spiegazione dell'ARANGIO credo però debba essere considerata una semplice ipotesi, contro cui avrebbe ancora ragioni per reggersi l'opposto principio, secondo il quale nelle classi era iscritto il singolo, non il gruppo. E non è allora verosimile che tutti venissero iscritti per il tutto, moltiplicandosi il patrimonio con la conseguente classifica-

tualità della divisione torna, nell'A., anche quando accenna alla possibilità di una determinazione dei redditi (1), questione che i vecchi autori non trascuravano, e finalmente quando — accenno ai punti salienti — definisce il *consortium* una « volontaria riunione dei beni che la norma giuridica consentirebbe di dividere » (2). Ribadendo poi sull'elemento *volontarietà* (3) nella costituzione del consorzio egli postula ancora — cosa che abbiamo precedentemente rilevato esponendo il pensiero del PEROZZI — la possibilità di divisione (4).

Infine, di alto interesse è la ricostruzione che ci pre-

zione fittizia dei singoli nelle varie classi. D'altra parte ciò sarebbe ammissibile considerando il carattere peculiare del condominio quiritario: se ogni singolo ha potestà su tutto il patrimonio oggetto del condominio sembra logico che figuri anche esclusivo proprietario e che l'iscrizione del singolo in una determinata classe sia basata sulla considerazione di questo patrimonio, cioè di tutto il patrimonio.

Ma l'epoca della introduzione dell'ordinamento centuriato si considera dagli storici di poco posteriore all'incendio gallico: 390 circa a. C. (DE SANCTIS, *Storia*, 2, 199). Ora, siccome l'epoca per la quale dovremmo dimostrare la divisibilità è quella che precede le XII tavole, poichè nell'età posteriore è ammessa, è evidentemente irrilevante l'accertare il fatto della iscrizione del singolo o del gruppo. E quindi resta, a ogni modo, fermo questo: che non è ammissibile una pratica più radicata e più estesa della indivisione del *consortium* allo scopo di far iscrivere più consorti, con unico e comune patrimonio, alla classe corrispondente al valore di questo fino agli inizi del IV sec. a. C. per la ragione che fino a quest'epoca, e quindi anche per l'età che precede le XII Tav., l'ordinamento centuriato non è ancora sorto.

(1) ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 40: « agli studiosi delle deboli tracce che il consorzio aveva lasciate nella letteratura latina non era sfuggita la probabilità che... l'idea della quota, indubbiamente decisiva all'atto dell'eventuale divisione del patrimonio comune, non avesse altrettanta efficacia nel determinare la divisione dei redditi ».

(2) ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 36.

(3) ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 41: « Il consorzio non è, come il condominio classico, una casuale confluenza di diritti individuali, bensì un modo di vivere della famiglia, o di persone che hanno deciso di voler costituire come una sola famiglia, godendo insieme una certa massa di beni ». Vedi anche per l'interpretazione di Gellio, 1, 9, 12, p. 42, n. 1.

(4) Anche in altro studio, '*Societas re contracta*' e '*communio incidens*'. Studi Riccobono, 4, 293-393, l'ARANGIO tiene ferma l'opinione espressa in PSI: l'antico *consortium* era una « comunione di famiglia considerata come normale — a meno che i fratelli non domandassero la divisione » —; il consorzio « sorge per virtù di legge, in quanto i '*fratres sui*', non si avvalgano della facoltà di dividere il patrimonio paterno ».

senta il LEVY della divisione del *consortium* nell'età precedente quella delle XII Tav. (1). Merita d'essere riferita testualmente (2): « In einer Vorzeit, die, weit älter als die XII Tafeln, von Vieh- und Weidewirtschaft beherrscht wird, setzen die Söhne des Verstorbenen das Eingehegte, die umfriedete Grossherde nach verschiedenen Seiten hin in Bewegung, wenn sie sich "auseinandersetzen" wollen. So entstehen mehrere Kleinherden, deren jede für sich nun eingehegt wird (*diser <c> tio?*) und damit ein neues *erctum*, das selbstständige Eigengut des Erben und künftigen Erblassers bildet. Grund und Boden lassen sich nicht bewegen, und so verblasst mit der Sesshaftwerdung das *ciere* zu dem sachlich jetzt entsprechenden Vorgang: der umzäunte Besitz wird durch Vermessung und Umzäunung der Teilflächen "beweglich gemacht", d. h. "aufgeschlossen", aus dem Gesamt-*erctum* das Einzel-*erctum* "hervorgebracht". Die *actio* aber, die mangels Einigung der Söhne nötig ist, um das gemeinsame Bauerngut (*familia*) zu einzelnen *ercta* zu entwickeln, d. h. zu *erciscieren*, nannte man sinngemäss *familiae erciscundae* ». Tale ricostruzione della divisione del consorzio arcaico è quindi prospettata come elemento che bilancia naturalmente la rigidità del sistema consorziale puro, e ne afferma quella elasticità senza la quale difficilmente si potrebbe spiegare l'importanza fondamentale (3) del con-

(1) La pretesa difficoltà, cui il LEVY giustamente qui non accenna, della introduzione dell'*actio fam. erc.* dovuta alla legge delle XII Tav. è stata esaminata più sopra e, per noi, risolta.

(2) LEVY, SZ. cit., 278.

(3) Il carattere fondamentale romano dell'istituto e la sua perfetta corrispondenza alle necessità dell'epoca, che, a mio avviso, è dal nuovo Gaio affermata con l'attributo di *naturalis* dato alla *societas* (come ho già osservato) sono anche con termini generali affermati dalle ll. 15, 16 dei fr. *gaiani* (*proprium civium romanorum*). E si ricordino, anche qui, le belle parole del LEVY, *op. cit.*, 283: « Der archaische Zug der *ercto non cito*-societas hiernach trägt, ist primitiv, doch seiner Epoche adäquat. Er ist zugleich im eminenten Sinn römisch ». Tale romanità il L. vede particolarmente nella facoltà di amministrare concessa a uno solo dei soci, PSI 1182, ll. 37 ss.: « ... eigenrömische Ausgestaltung in der dem Tatkräftigen die Macht verleihenden Formung des Verwaltungsrechtes; ... dass jeder (dei soci) für sich zum Handeln berufen ist und der Tatbereite die Führung an sich reissen kann »; elemento caratteristico che dà appunto un'impronta nazionale all'istituto del consorzio.

sorzio nell'epoca antica, il suo perdurare nell'epoca classica e, forse, il suo trasformarsi nei consorzi, di mutata formazione e finalità, dell'epoca classica e postclassica.

A questi cenni sulle dottrine degli assertori della divisibilità credo si possa avvicinare quanto afferma il JÖRS (1) a riguardo dell'antico consorzio. Anche se le parole del JÖRS non contengono una esplicita dichiarazione circa la divisibilità o meno, pure credo che nessuna allusione a una forma di *società necessaria* sia ricavabile da quanto egli scrive: « Die Gesellschaft (*societas*) reichte als Form der Hausgemeinschaft (*consortium*) der Agnaten, welche nach dem Tode des Erblassers dessen Vermögen ungeteilt liessen (*erctum non citum*) und gemeinsam bewirtschafteten, in sehr alte Zeit zurück ».

(1) Jörs, *Röm. Recht*, 166, 167.

II.

ELEMENTI IN FAVORE DELLA DIVISIBILITÀ

Due elementi stanno in favore della divisibilità.

Uno, che risulta indirettamente da dati testuali, consiste nel carattere volontario del *consortium*. Dalla volontarietà non può non derivare la divisibilità. Sarebbe ben strano che una società fosse volontaria e la permanenza coattiva. Possiamo supporre che, come occorre il consenso di tutti per costituirla, sia necessario il consenso di tutti per scioglierla; ma un *consortium* coattivo è assurdo, posto il carattere di volontarietà.

La divisibilità risulta anche da un dato testuale diretto: il passo di Festo 63, 20 (LINDSAY).

Esaminiamo separatamente questi due elementi.

§ 1. *La volontarietà del consorzio.*

1. La volontarietà (1) risulta, a mio avviso, dagli elementi strutturali, che possiamo conoscere, del *consortium*. Ma non mancano prove testuali.

Lo stesso Gaio, PSI 1182 ll. 10, 11 distingue infatti due specie di *societas*, una *iuris gentium*, una *iuris civilis*; ma quest'ultima non cessa di essere *societas*. Gaio rileva le differenze dell'una e dell'altra: carattere *iuris civilis* o *iuris gentium*, costituzione *nudo consensu* o meno, diversi

(1) Tutto ciò che osservo esprimendomi con i termini *volontà*, *consenso*, va inteso naturalmente (e sottolineo ciò a scanso di interpretazioni ambigue) nel senso di *volontà* nel suo significato più generico, in quanto si contrappone solo a coattività. Prescindo quindi, ora, dalla indagine dei rapporti del *consortium* con la società consensuale in senso tecnico; v. su ciò specialmente ARANGIO-RUIZ, '*Societas re contacta*' e '*Communio incidens*'. Studi Riccobono, 4, 357 ss.

effetti circa l'alienazione o meno, ma, per quanto riguarda la volontarietà, nessuna differenza è rilevata da Gaio.

Si aggiunga che, in sèguito, Gaio presenta un parallelismo perfetto tra il *consortium* dei *sui heredes* e quello degli estranei: *eandem societatem* (ll. 29, 30); *societate fratrum ceterorumve* (ll. 32, 33, 34); *ad exemplum fratrum suorum societatem* (ll. 34, 35, 36). Quindi una identica parità di regime negli elementi sostanziali: tanto è vero che Gaio accomuna le due *societates* in quelli che sono gli elementi singolari (*illud proprium erat* ll. 37, 38) comuni a tutte e due: *manumissio*, *mancipatio*, compiute da uno solo dei soci. Ora, è chiara, e non ha bisogno di essere dimostrata, la necessità del consenso per la costituzione del *consortium* tra estranei (*alii quoque qui volebant* l. 28). È quindi sommamente probabile che anche il *consortium* dei *sui* sia una società consensuale. Il Gaio dei nuovi frammenti dovrebbe essere, se questa interpretazione non reggesse, logicamente arruffato. Cosa, questa, insostenibile. Tanto più che nei nuovi frammenti mi pare spicchi, oltre alla precisione dei concetti (che sono, per la preziosità di qualche dato, unici nella giurisprudenza romana) una bella proporzione di parti e una limpida armoniosità di linguaggio, forse più notevoli, almeno in questo tratto che riguarda il *consortium*, dei più bei passi del Veronese; non ultima prova, anche questa, della genuinità del testo e della logicità dei concetti.

A questa nostra interpretazione due obiezioni principalmente si potrebbero fare.

Il *consortium* tra estranei potrebbe essere di origine posteriore a quello tra *sui*. Quindi ciò che si riferisce alla forma più recente di consorzio potrebbe non valere anche per la più antica.

Mi sembra facile rispondere che, anzitutto, non ostante talune autorevoli e precise affermazioni al riguardo (1), non abbiamo prove nè indizi della priorità storica dell'una o dell'altra forma di consorzio.

In secondo luogo, anche ammesso, ciò non infirma il parallelo che risulta dai passi gaiani riferiti, in quanto si

(1) ALBERTARIO, *op. cit.*, 511.

può prescindere dalla questione cronologica, se vogliamo solamente, interpretando il pensiero gaiano, constatare che in Gaio le due forme consorziali sono messe su un piede di perfetta parità e che quindi, per Gaio, ciò che si riferisce al *consortium* tra estranei si riferisce anche al *consortium* tra *sui*.

L'altra obiezione potrebbe sorgere dalla possibilità di interpretare il *legitima societas* dei nuovi frammenti nel senso di società « non volontaria ». Così si esprime, infatti, circa l'interpretazione del passo, l'ALBERTARIO (1): « Se una *societas* si viene a costituire necessariamente tra i *fili familias* per il fatto della morte del loro comune *paterfamilias*, come c'entra il *consensus* dei *fili familias* nella fondazione di questo rapporto? La *societas* in questo caso sorge indipendentemente dalla volontà dei *consortes*: è *legitima*: e, appunto perchè *legitima*, non volontaria ».

Confesso che quest'ultima osservazione mi riesce poco persuasiva. Perchè mai *legitimus* sarebbe il netto contrapposto di volontario? L'ALBERTARIO stesso (2) sottolineò egregiamente ciò che significa, secondo idee tradizionali ed esatte, il *legitima* dei nuovi frammenti: « questa *societas* (il *consortium*) era posta dalla antichissima *lex* ... cioè dai *mores*, che gli scrittori romani scambiano con antichissime *leges* ... ». *Legitima* quindi, anche secondo l'A., vuol dire qui *consuetudinaria*: e tra i due concetti di consuetudinario e di non volontario non esiste nè congruenza per paragonarli, nè identità per confonderli, nè contrasto per contrapporli.

Che *legitimus*, del resto, voglia dire non tutto ciò che avviene per legge, indipendentemente dalla volontà dell'uomo, ma legale, conforme alla legge, è testuale nelle fonti. Basti l'esempio della successione testamentaria, dove si dice che la *hereditas obvenit lege* (D. 50, 16, 130 Ulp. 2 ad legem Iuliam et Papiam). Quindi *legitima societas* vuol dire non società che avviene per legge, ma piuttosto riconosciuta dalla legge (3).

(1) ALBERTARIO, *op. cit.*, Postilla, 523.

(2) ALBERTARIO, *Appunti sul consorzio fam. rom.* Riv. dir. comm., cit. 228. Così, sostanzialmente, in: *I nuovi frammm.*, cit. 511.

(3) Il BETTI, *Diritto romano*, cit., l. c. interpreta ora il termine *legitimus* dei nuovi frammenti nel senso di « disciplinato e sanzionato ».

Quale sia, poi, il significato che crediamo di dover dare alla così detta necessarietà del *consortium*, abbiamo in parte già visto. Il consorzio, a mio avviso, è una società necessaria non nel senso che sia una società coattiva, ma nel senso che il *consortium* si deve costituire necessariamente se si vogliono ottenere determinati risultati o non si vogliono perdere vantaggi o privilegi derivanti dalla unione e dalla conseguente entità del patrimonio; ma ad essi si può rinunciare, è evidente, e quindi giungere alla divisione del patrimonio.

La necessità, invece, di quello stato momentaneo di comunione che si verifica alla morte del *pater* e che prescinde dalla volontà degli eredi non tocca, a mio avviso, la questione della volontarietà (1).

2. Nel senso della volontarietà, quindi della non coattività, del *consortium* credo sia anche il PRINGSHEIM, il quale scriveva anni or sono (2): « È affatto sicuro, in tutti i dubbi sulla natura del consorzio, che in esso, appunto in antitesi alla *societas*, non è richiesto un particolare accordo di volontà ». Ora io credo che se il PRINGSHEIM intende con queste parole di dichiarare illogico e inammissibile un accordo espresso e formale di volontà per la costituzione del *consortium* (e mi pare che le parole del dotto critico si debbano interpretare così) non possa trovare obiezioni insuperabili

dalla *lex XII tab.* o da altra legge ». — Comunque, è chiaro, anche nelle parole del BERTI, che la qualifica di *legitima* “ non ” dà alla *societas* familiare il significato di “ indipendente dalla volontà privata ”; così infatti il B. definisce il proprio pensiero sul nostro tema: non “ bisogna credere che la comunione patrimoniale tra i *fratres sui*, col carattere di *societas inseparabilis* che le è proprio (Gell. 1, 9, 12), si potesse costituire senza il loro consenso ” ecc. Da cui risulta, oltre alla affermata consensualità, anche una interpretazione tale dell'*inseparabilis* di Gellio, che non ne ricava quel preteso carattere di necessarietà e inseparabilità in senso assoluto, che io cerco di dimostrare inammissibile.

(1) A ciò accennai fin da principio, p. 2.

(2) PRINGSHEIM, SZ. 45 (1925), 492. Questo breve studio del PRINGSHEIM è giustamente notissimo per la ricostruzione delle parole, rimaste fino allora senza senso, dello scolio di Stefano a D. 17, 2, 52, 6 (HEIMBACH, 1, 753). Il tratto riportato si trova riferito anche dal LEVY, SZ. 54 (1934), 276, il quale però non indugia sul problema della volontarietà.

bili (1), giacchè ciò non è che una conferma di quello che già il PERNICE affermava nel 1882 (2).

Naturalmente, accettando ciò, non vogliamo anche ammettere che fosse necessaria una forma specifica di manifestazione di volontà per la costituzione del *consortium*, almeno per il consorzio dei tempi più antichi, come è invece ammesso ora dal COLLINET (3), il quale giunge a tale conclusione, interpretando da un particolare punto di vista la *legitima societas* dei frammenti gaiani. Egli considera il termine *legitimus* come contrapposto a *naturalis*; considera *legitimus* come attestante, da solo, la necessità dell'esistenza di forme « pour marquer extérieurement la continuation de la communauté » ed è d'opinione che « l'acte rituel qui fonde le *consortium* » si debba porre tra gli *actus legitimi*.

Io non credo che il termine *legitimus* sia contrapposto a *naturalis*: i due termini si completano vicendevolmente, come in altro studio cercherò di dimostrare.

Quanto alla seconda affermazione, mi è sufficiente richiamare il significato che diedi, più sopra, al termine *legitimus*: quello, semplicemente, di giuridico o consuetudinario. Che poi il testo di Varrone, ll. 6, 64 v. *conserere manu*, che il COLLINET (4) considera decisivo per attestare la necessità di una forma per la costituzione del *consortium*, possa alludere a una formalità che forse, in talun caso, consacrasse l'avvenuta decisione dei fratelli di non dividere il patrimonio, può darsi. L'ipotesi sarebbe fondata, per l'attendibilità della fonte varroniana, ammesso che sia restituibile come il COLLINET crede (5).

(1) L'ipotesi sulla necessità di forme per la costituzione del consorzio sarà esaminata più avanti.

(2) PERNICE, SZ. 3 (1882), 75.

(3) COLLINET, *Les nouveaux fragm.*, RH. cit., 104.

(4) COLLINET, *op. cit.*, 102.

(5) COLLINET, *op. cit.*, l. c. — Il passo varroniano è senza dubbio importante. Ma non credo si possa passare sopra tanto facilmente alla sua corruzione. Il testo è il seguente: *Conserere manu dicimur cum hoste; sic “ ex iure manu <m> consertum ” vocare. hinc adserere manu in libertatem, cum prendimus; sic augures dicunt si mihi auctor est verbi nam manum asserere dicit consortes: hinc etiam, a quo ipsi consortes, sors.* e il tratto [*sic augures — dicit consortes*] è così restituito dal MOMMSEN:

Non credo invece che il passo di Varrone, comunque restituito e interpretato, possa dare la prova della necessità della forma per la costituzione del *consortium*, che cioè, se è lecito usare la terminologia dei moderni, l'asserere o il *conserere manu* fosse una forma stabilita *ad substantiam*, come lascia intendere il COLLINET (1), anche perchè Varrone parla più di fatti che di forme.

Comunque, bisogna concludere che anche per il COLLINET il *consortium* era, in ogni caso, una società volontaria.

3. Non possiamo tralasciare in fine un'ultima osservazione intorno al collegamento, recentemente avanzato (2), del concetto di *contractus* con la *societas erecto non cito* dei nuovi frammenti gaiani. Questo collegamento si è affermato senza specificare con esattezza in quale rapporto stia la *societas erecto non cito* con il concetto di *contractus*. Infatti l'ALBERTARIO afferma l'«alta importanza (di «ciò che PSI ci dice del consorzio familiare»)»... per la storia del contratto...» (3); che i nuovi frammenti «rischiarano anche la nozione romana del *contractus*» (4); che «la comunione ereditaria, che in epoca classica si chiama ancora *societas*, è germogliata direttamente dall'antico consorzio familiare» (5); che «nella *societas* vi ha sempre, secondo Gaio, un *contractus*», che «la *societas* postula sempre il *contractus*» (6), ecc.; egli considera la *societas* dei nuovi frammenti quale *contractus* e quale inizio della storia del *contractus* nelle varie epoche del diritto romano (7).

<sic auctores iuris dicunt, si mihi auctor est et tibi una manum asserere, dici consortes>. V. BRUNS-GRADENWITZ⁷, 2, 56.

(1) COLLINET, *op. cit.*, 102, 103: «C'est donc que, pour la formation du *consortium*, un geste était nécessaire, *manu conserere*». La tesi del COLLINET vedo ora approvata sostanzialmente, nonostante alcuni dissensi nei particolari, dal BETTI, *Diritto romano*, cit., 186 n. 3, il quale ammette «la necessità di un negozio» per «costituire il *consortium fra sui*». Non è possibile, qui, esaminare più ampiamente la questione. Basti solo ricordare che, come dal COLLINET, anche dal BETTI la volontarietà è ampiamente riconosciuta.

(2) ALBERTARIO, *op. cit.*, 515 ss.

(3) ALBERTARIO, *op. cit.*, 509.

(4) ALBERTARIO, *op. cit.*, 515.

(5) ALBERTARIO, *op. cit.*, l. c.

(6) ALBERTARIO, *op. cit.*, 516.

(7) Affermazioni riassunte e confermate dall'A. anche altrove. V. I fattori della evoluzione del diritto romano postclassico e la formazione

Ora, tali affermazioni non mi sembrano persuasive. Dal punto di vista dommatico è certo che il *contractus* (1) è sempre fonte di *obligatio*, almeno nella trattazione gaiana: tutti i casi annoverati da Gaio sono fonti di *obligatio*, e non poteva essere diversamente, posto che Gaio intende parlare *de his* (sc. *obligationibus*) *quae ex contractu nascuntur*. Ma dal condominio non derivano, certo per tutta l'epoca classica, obbligazioni, come risulta anche dal fatto che soltanto Giustiniano riuscì solo ad includere le azioni divisorie nella categoria delle azioni miste, cioè *tam in rem quam in personam* (2), ed è sicuro che i giuristi classici mai annoverano o qualificano come *in personam* l'*actio familiae eriscundae*.

Dal punto di vista esegetico, poi, si può osservare che, sia dai nuovi frammenti, sia dal Veronese non è assolutamente ricavabile un dato diretto per affermare che «nella *societas* vi ha sempre, secondo Gaio, un *contractus*» (3). L'ALBERTARIO, abitualmente largo e profondo nella citazione delle fonti, non corrobora la sua affermazione con alcuna citazione diretta. Si potrebbe osservare che abbiamo l'attestazione precisa di Gaio, il quale parla del *consortium* a proposito delle *obligationes* e del *contractus*. Ma soltanto una constatazione troppo superficiale può condurre alla conclusione che nel *consortium* si abbia una *obligatio* e un *contractus*, come vedremo meglio tra poco.

Sotto l'aspetto storico, infine, se si accetta l'opinione di coloro che considerano l'*obligatio* istituito relativamente

del dir. rom. giustiniano. Studia et documenta historiae et iuris, 1 (1935), 1, 36, n. 101: ... «per i Romani... è *contractus* la cosiddetta comunione incidentale che viene chiamata, anch'essa *societas* e contrapposta alla *societas iuris gentium* in quanto questa ha la sua base nel *consensus* e l'altra ne prescinde...».

(1) Per la nozione classica di *contractus* v. RICCOBONO, *Dal diritto romano classico*. Annali Palermo, 3-4 (1917), 313 ss.; *La formazione della teoria generale del contractus nel periodo della giurispr. class.* Studi Bonfante, 1, 123 ss.

(2) Vedi ARANGIO-RUIZ, *Appunti sui giudizi divisorii*. «Riv. it. sc. giur.», 52 (1912), 234 s.; ALBERTARIO, *Contributi allo studio della procedura civile giustiniana*. ivi, 42 ss.

(3) ALBERTARIO, *I nuovi frammm. cit.*, 516.

tardo, più tardo della proprietà (1), svanisce la concessione tra *consortium* e *contractus* giacchè non si può porre in alcun dubbio che il *consortium* sia antichissimo (2). Anzi l'ALBERTARIO stesso ne fissa entro limiti determinati la vita; intendo la vita piena, rigogliosa del *consortium*, cioè quella che sarebbe esistita solo quando esso non era una società divisibile, cioè dagli inizi più remoti della vita giuridica romana fino alla metà circa del V sec. a. C. cioè all'epoca delle XII Tav., che segnano, sempre secondo l'A., l'inizio della divisibilità del *consortium* con l'introduzione dell'*actio familiae erciscundae* (3). In quel limite di tempo si deve quindi considerare il primitivo *consortium*, cioè in epoca arcaicissima, come ognuno vede.

E basterebbe questo, anche per chi non esamini di proposito la volontarietà o consensualità dell'antico *consortium* ad escludere che esso possa considerarsi come l'antenato più remoto del *contractus* classico.

Resta però a spiegare perchè Gaio parli del *consortium* — società non contrattuale — a proposito del *contractus* e della *societas*. Bisogna osservare che Gaio parla, in tema di *contractus*, anche di obbligazioni non derivanti dal consenso, perchè egli si pone dal punto di vista dell'*obligatio*, la quale *re, verbis, litteris, consensu contrahitur* (3, 89). E bisogna ricordare che la trattazione di Gaio non è, in questa materia, rigorosa, come è noto. Nè poteva esserlo. Sia perchè esigenze della trattazione lo costringevano a cercare una collocazione, nelle sedi in qualche modo vicine, per gli istituti che non richiedevano una particolare trattazione a sè; sia perchè esigenze didattiche potevano fargli considerare

(1) Richiamo soltanto, per queste affermazioni, quanto scrive il CORNIL, *Ancien droit romain* (1930), 72: «l'obligation implique une idée de confiance ou de crédit qui est étrangère aux civilisations primitives. Tant qu'un droit subjectif ne se conçoit que sous la forme d'une maîtrise effective et actuelle, l'idée de crédit reste étrangère au droit». La facoltà di disporre della cosa comune che hanno i membri del *consortium* ci rappresenta appieno tale potere effettivo e attuale come attuazione del diritto soggettivo di ogni singolo consocio.

(2) v. però BETTI, *Diritto romano*, cit., 105 (106) n. 3, il quale, se bene ho capito, tende a considerare il *consortium* istituto antico, ma non primigenio.

(3) ALBERTARIO, *op. cit.*, 511.

utile una contrapposizione o avvicinamento di istituti per taluni lati diversi, per altri avvicinati. Difatti Gaio parla, ad es., della *dotis dictio* e del giuramento del liberto (3, 95^a-96) nella trattazione contrattuale, mentre è chiaro che, nei due casi, l'obbligazione sorgeva *uno loquente*: dunque, senza carattere convenzionale. Alla stessa guisa, anzi con un accentuato carattere di contrapposizione, Gaio può enunciare (3, 135) che *consensu fiunt obligationes in emptionibus et venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis* e inserire nel discorso sulla *societas* il ricordo dell'antico *consortium*. Appunto perchè siamo in sede materiae dei contratti consensuali e precisamente della società, in senso tecnico, cioè quella per la cui costituzione basta il solo consenso, risulta chiaro che si può contrapporvi solo una società che non si costituisca col solo consenso, cioè che una *societas* in senso tecnico non sia (1). Che la contrapposizione esista è dimostrato anche formalmente dalla avversativa *autem* dei nuovi frammenti (l. 14). E la parola *societas* è usata in senso generico (2). *Societas* infatti non è, nel linguaggio dei romani, solo quella contrattuale: basta uno sguardo al VIR per persuadersi di ciò (3).

(1) Date queste premesse, mi sembra di non poter aderire al pensiero dell'ALBERTARIO (*I nuovi frammi.* cit. Postilla, 523) rivolto a demolire l'ipotesi di glossema in Gai, 3, 154, avanzata dal SOLAZZI (*Glosse a Gaio*, 2, Postilla) a riguardo dell'inciso, *id est quae consensu contrahitur nudo*, riferito alla *societas iuris gentium*. Anche noi respingiamo l'ipotesi di glossema, ma per altre ragioni, già dette (v. tra l'altro, p. 12 n. 4). Cioè perchè ci sembra perfettamente logico che i romani dicessero che la società consensuale si costituisse con il solo consenso. Laddove il consorzio non si costituisce con il solo consenso, ma v'è una realtà giuridica obbiettiva cui s'aggiunge il consenso dei soggetti. Da ciò la necessità di metter in rilievo che anche nella *societas iuris gentium* è necessario il consenso, anzi è l'unico elemento necessario. Se il consorzio, come vuole l'ALBERTARIO, fosse stato considerato da Gaio una società non consensuale, cioè non volontaria, Gaio non avrebbe avuto bisogno di dire che la *soc. iuris gentium* si costituisce *nudo consensu*. Bastava avesse detto *consensu*. Ma appunto perchè il consorzio non si costituiva *nudo consensu* bisogna dire che la *soc. iuris gent.* si costituiva invece con il solo consenso.

(2) Che *societas* e *socius* siano usati da Gaio in senso non tecnico, ha già affermato recentemente anche il LEVY, *SZ. cit.*, 269.

(3) VIR, 5, 2 v. *societas*. Non solo il termine è generico quale espressione di concetti giuridici, nel senso che *societas* sia usato a designare anche un'altra società fuori di quella consensuale; ma, come

Pertanto *societas* in senso ampio e volontarietà; non *contractus*, perchè manca *l'obligatio*.

Comprendo bene che si tratta di argomenti assai discussi. Ma in tanta incertezza, ai fini della nostra questione, si possono fare delle constatazioni sicure. O si accetta la nozione tradizionale di *contractus*, riaffermata di recente vigorosamente dal RICCOBONO (1), come rapporto avente a base un'accordo di volontà, indipendentemente dagli effetti, e allora la consensualità del *consortium* risulterebbe confermata. O si esclude tale concezione, e si esclude ancora, come io penso, che il *consortium* fosse un *contractus*, in quanto non produttivo di *obligatio*, ed allora resta sempre precisa la ricomprensione gaiana del *consortium* nella categoria della *societas* (2), la quale non può essere che volontaria.

Concludendo, credo possibile tenere fermi i punti centrali, da cui eravamo partiti, che affermavano la volontarietà del consorzio. Essa risulta dalla struttura del consorzio e, dai nuovi frammenti gaiani, testualmente, se pure non riferita da Gaio, in modo diretto, al consorzio tra *sui*; sarebbe infatti assai singolare che non volessimo riferire al consorzio tra *sui* quanto Gaio dice del consorzio tra estranei.

Necessità logica è poi il dedurre da ciò che, in quanto volontario, cioè non coattivo, il consorzio fosse anche divisibile.

§ 2. Il passo di Festo.

La divisibilità risulta anche da un dato testuale diretto, il seguente passo di Festo, che finora non è stato preso nella dovuta considerazione:

è noto, *socii* sono, nelle fonti romane, anche i condomini (PLAUTO, *Rud.*, 929), i coeredi (Gellio, 1, 93), i collegatari (D. 10, 2, 25, 16 Paul. 23 ed.); e il significato si estende, anche, in senso non giuridico, come in D. 25, 2, 1 Paul. 7 ad Sab.: *societas vitae*; o come in C. 10, 32, 19: *societas numerum*. In Cicerone, poi, i luoghi nei quali *societas* ha senso generico sono numerosissimi. Cf. COSTA, *Cic. giur.*² 1, 186 n. 5, 6, 7.

(1) Cfr. p. 29 n. 1.

(2) Sul rapporto tra *consortium* e *societas* v. oltre.

Disertiones divisiones patrimoniorum inter consortes (LINDSAY, 63, 20) (1).

Esso riguarda soltanto, espressamente e chiaramente, la divisibilità del *consortium*. Da ciò la sua importanza, la quale poi sembra realmente unica se si considera quale penuria di fonti giuridiche e non giuridiche (2) esista sul *consortium* antico, come anche i passi che riguardano il *consortium* tacciano generalmente per ciò che concerne la divisibilità: anche i nuovi frammenti gaiani non dicono, espressamente, nulla. — Ma solo pochissimi, tra i vari autori che studiarono il *consortium* o che accennarono al problema della divisibilità di esso, tennero presente il passo; e dei commentatori del nuovo Gaio (3) nessuno, finora, se si

(1) Il passo è riportato anche in BRUNS-GRADENWITZ², 2, 7.

(2) Le fonti ci danno piuttosto dei cenni, spesso indiretti, che non una esposizione di una certa consistenza. Si veda: Varr. *ll.*, 6, 65 oltre al 6, 64 già visto; Cic. *pro Flacco*, 35; *in Verr.*, 2, 3, 57; 2, 3, 155; *de orat.*, 1, 237; Liv. 41, 27, 2; Vell. Pat. 1, 10, 6; Val. Mass. 4, 4, 8; Plin. *ep.*, 8, 18; Plut. *P. Aem.*, 5, 4; *M. Crassus*, 1; Non. 196, 11; Serv. *in Aen.* 8, 642. Oltre al passo di Festo sopra citato è da ricordare anche il notissimo, quanto etimologicamente discutibile, 72, 20-24 (Linds.): *erctum citumque* cet. e il 381, 8-9 (Linds.) che dà la spiegazione di *sors* e che esamineremo in seguito. Di Gellio 1, 9, 12 abbiamo già detto. E non mancano riferimenti nelle Panette: D. 3, 5, 26 Mod. 2 resp.; 10, 2, 1 pr. Gai 7 ed prov. (riportato più sopra); 10, 2, 39, 3 Scaev. 1 resp.; 17, 2, 52, 6 Ulp. 31 ed. (Pap. 3 resp.); 26, 7, 47, 6 Scaev. 2 resp.; 27, 1, 31, 4 Paul. 6 quaest. (notevole perchè si riferisce alle due forme di *consortium* tra *fratres* e *non fratres*, così come al *consortium* tra *sui heredes* e tra *alii* si riferisce Gaio PSI 1182, 17 ss. 28 ss.); 29, 2, 78 Pomp. 35 ad Q. Mucium; 31, 89, 1 Scaev. 4 resp.; i quali testi si riferiscono al diritto classico, a riguardo del quale la divisibilità è da tutti ammessa, e che di divisibilità non trattano espressamente. Non è quindi necessaria qui una esposizione critica di essi.

(3) ALBERTARIO, *Brevi notizie sui nuovi frammenti Gaiani*. Gnomon 9 (1933), 6,326 ss.; *I nuovi frammenti* cit. 507 ss. — *Appunti sul consorzio* cit., 227 ss. — ARANGIO-RUIZ, PSI 1182 cit.; *Les nouveaux fragments*. Al Quanon wal iqtisad (pubbl. univ. egiz.) 4(1934), 2, 65 ss.; '*Societas re contracta*' e '*communio incidens*'. Studi Riccobono cit., 392 ss. — COLLINET, *Les nouveaux fragments des Inst. de Gaius*. RH. cit., 101 ss. — FREZZA, *Il consortium ercto non cito*. Riv. filol. class. NS. 12 (1934), 1, 27 ss. — KOROŠEC, *Novi odlomki Gajevih institucij*. De novis Gai Institutionum fragmentis, Ljubljana (1934). — MONIER, *Les nouveaux fragments des Inst. de Gaius*, Paris (1933); *Les nouv. frag. des Inst. de Gaius*. Paris (1934). — V. OVEN, *De nieuwe Gaius-vondst.* Tijdschrift v. RG. 13 (1934), 2, 248 ss. — PETROPOULOS, 'Αποσπάσματα τῶν Εισηγήσεων τοῦ Γαίου. Δικαιοσύνη ΙΑ' (1933), 289-296. — POGGI, *Il*

eccettua il LEVY. E il LEVY stesso presenta la sua teoria in via meramente ipotetica (1). Deriva questa titubanza dal fatto che l'unicità della fonte (2) sembra una prova troppo esigua per una dimostrazione; o realmente una dimostrazione non è desumibile dal passo di Festo?

Ciò dovremo vedere. È data, come si diceva più sopra, la rarità delle fonti sull'antico consorzio, soprattutto sulla divisibilità di esso, tale da non permettere quel minimo di ampiezza nella ricerca che ogni indagine, anche piccola, richiede, si presenta imprescindibile la necessità di approfondire dal punto di vista filologico e storico l'analisi del testo citato.

1. *Critica testuale.* — Il passo *disertiones divisiones* esiste unicamente nell'estratto che Paolo Diacono fece, nell'età carolingia, della epitome di Festo (sec. II-III). La quale, come è noto, è il compendio dell'opera, che seguiva per le prime lettere l'ordine alfabetico, *de verborum significatu* di M. Verrio Flacco, contemporaneo di Augusto. L'unico codice di Festo, il Farnesianus, è incompleto; e manca precisamente la prima parte, fino alla metà della lettera *m*. Noi quindi conosciamo il testo in esame solo attraverso i manoscritti dell'opera di Paolo. Di questi, i codici Monacensis 14734 (sec. X-XI); Cheltenhamensis Phillippsianus 816 (sec. XI); Leidensis Voss. 116 (sec. X); Escorialensis O III 31 (sec. X); Trecensis 2291 (sec. X-XI); Guelferbytanus Aug. 10, 3 (sec. X); Leidensis Voss. 37 (sec. X-XI) hanno tutti *desertiones*. Il solo codice Leidensis Voss. 135

contratto di società in diritto romano classico. 2 (1934), 11 ss. — SOLLAZZI, *Glosse a Gaio*. 2 (1933) cit. Postilla; *Societas e communio*. «Atti dell'Accademia di scienze mor. e pol. della Soc. reale di Napoli», 57 (1935) estr. — ZANCAN L., *Per l'interpretazione di P.S.I. n. 1182*, Il. 14-44 cit. — DE ZULUETA, *The new fragments of Gaius*. «Journal of Roman Studies», 24 (1934), 168-186.

(1) Abbiamo riportato precedentemente il tentativo di ricostruzione del LEVY, giudicato dall'Autore come «*blosse Hypothese*», (op. cit., 279).

(2) Il termine *disertiones* non si trova nei vocabolari delle fonti giuridiche. Esistono i vocaboli *desertio* e *desertor* come termini militari o in materia giudiziaria (VIR 2, 1; Heid. Index zum Theod. (GRADENWITZ) 60; VCI (MAYR) 835; vv.), ma è chiaro che nulla hanno a vedere con *disertiones* = *divisiones patrimoniorum* rell.

(sec. X-XI) ha *disertiones* (1). I principali editori moderni di Paolo Festo (dal MÜLLER — seguito da BRUNS-GRADENWITZ⁷ cit. — al LINDSAY) hanno adottato la lettura *disertiones* (2). E la ragione di tale scelta non deriva certamente da una prevalente attestazione di codici, come abbiamo visto or ora. Forse solo da ragioni sostanziali, dalla necessità di vedere nel vocabolo l'elemento «divisione», attestato dalla spiegazione di Festo? E sarebbe inconciliabile una spiegazione, fondata sull'elemento divisione, con un vocabolo quale *desertiones*? Potrebbe quindi essere non del tutto giustificata la lettura *disertiones*.

Una glossa, che il Thesaurus l. l. (5, 1376) riferisce al *disertiones* di Festo, ci attesta un *dissertiones separationes* (GOETZ, Corpus gloss. 5, 451, 16) (3). E una glossa *disertio αμφις βήτησις* (4) (Corpus 2, 52, 10) è restituita in *dis<s>ertio* da GOETZ-GRUNDERMANN (5). La prima si legge nel Cod. Cassin. 401 del sec. X; la seconda nel Cod. Parisinus 7651 del sec. IX (6). Vocaboli che possono essere avvicinati a Liv. 41, 24, 10 (WEISSENBORN) *dissertio iuris humani* e potrebbero esserne confermati se la lettura del termine in Livio fosse meno dubbia.

Dal punto di vista della critica testuale, data questa varietà di elementi, che ci vengono tutti da fonti attendibili, risulta quindi che è impossibile decidere circa una lettura *disertiones*, *dissertiones* o *desertiones*.

2. *Etimologia.* — Da questo punto di vista è stato studiato solo *disertiones*, non *desertiones*.

(1) V. LINDSAY, 63, 20 app. crit.

(2) Così leggeva, nel sec. XVI, anche lo Scaligero: *in Sex. Pomp. Fest. libros de verb. sign. castigationes*. Apud P. Santandreamum (1593) 57: *Disertiones ἀρχαϊσμός*, pro *dissortiones*...

(3) Anche il GOETZ rimanda al *disertiones* di Festo: Corpus 6, 1 sv.

(4) Circa il significato di *ἀμφισβήτησις* (controversatio, disceptatio contentio), v. Thesaurus g. l., 1, 2, 260. Per una spiegazione giur. del termine, ma solo per ciò che ha riguardo col dir. attico, v. LIDDELL-SCOTT, *Greek Engl. Lex.* v. ἀμφισβητέω, 3 b.

(5) Corpus 6, 1 v. *dis<s>ertio*.

(6) Il Cod. Parisinus lat. 7652 (marg.) ha *desertio*.

A) Riguardo a *disertiones* tre teorie fondamentali esistono:

- a) *disertiones* ~ * *dis-artus* (1);
 b) » ~ * *dis-(h)erctum*;
 c) » ~ * *dis-sortio*.

a) La prima riallaccia *disertiones* a * *dis-arti-o* = divisione, sulla base di *ars* = commessura (2). Il significato che si dovrebbe trarne sarebbe quello generico di divisione.

b) A conseguenze giuridiche precise porterebbe l'opinione di coloro che derivano *disertiones* da *diser* <c> *tiones*: divisione dell'*(h)erctum*. Divisione cioè dell'antico *consortium*: *ercto non cito* è infatti la terminologia che lo designa, come ci è attestato da varie fonti e, ora, anche dal nuovo Gaio (l. 22). In favore di tale ipotesi sia il FERRINI (3), sia il LEVY (4), come in parte abbiamo già visto, propendono a restituire il -c- in *disertiones*. Ma l'etimologia da *dis-(h)erctum* deve essere considerata sotto un duplice aspetto:

aa) *(h)erctum* significa *diviso*: 1) considerando *dis-* negativo se ne ricava un senso contraddittorio assurdo;

(1) **dis-artus* attraverso *disertus*.

(2) WALDE, *Lat. Etym. Wörterb.* 235; WALDE-POKORNY, 1, 72. — Il BRUGMANN, in SOMMER, *Krit. Erläut. zur lat. Laut. u. Formenlehre* (1914), 77, spiega *disertus* da * *dis-artus*, che avvicina al *disertiones* di Festo; il significato fondamentale sarebbe quello di *diviso bene*, ben separato (bene disposto) (wohlauseinandergesetzt). La conservazione di -s- in *disertus* in antitesi a *dirimō* secondo il Brugmann è dovuta a dissimilazione per il seguente -r-. — Anche il HARTMANN, *Glotta* 4 (1913), 159 deriva *dis-ertus* da *dis-artus*, in cui -artus ha il senso di stretto. — Un collegamento di *disertiones* con *ars*, *arma*, *artus*, *armentum*, *arana*, ἀραπίσκειν, ecc. è dato dallo REICHEL, *Kuhns Z. für vergleichende Sprachforschung*, 46, 316 ss. — La derivazione prospettata dal HARTMANN (*Glotta* cit.) non sembra verosimile al JURET, *Manuel de phonétique lat.* (1921), 235, il quale accettando l'accostamento *disertus* *disertiones* fatto dal SOMMER (*Krit. Erläut.* cit.) prospetta un composto di * *artus* da * *artos* « au sens d'articulé ».

(3) FERRINI, *Opere*, 3, 19.

(4) LEVY, *op. cit.*, 278 e n. 5. L'interpretazione etimologica del LEVY è quella che deriva il termine *disertiones* da *erctum* « chiuso, circoscritto », conformemente al greco *σίρτιόν. — Cfr. anche i richiami fatti dal LEVY nella nota cit.

2) considerando *dis-* rafforzativo (1) il senso è quello di divisione;

bb) *(h)erctum* significa *chiuso, recinto*: il significato è quello di divisione del chiuso, del recinto.

L'ipotesi (2) (che non è avanzata solo dal FERRINI e dal LEVY, ma anche da un filologo, il VANÍČEK) (3) è foneticamente sostenibile (4).

c) Esaminiamo la derivazione di *disertiones* da *dis* + *sors*. *Disertiones* sarebbe un sostantivo dal tema * *sorticol* prefisso *dis-* e con ampliamento -on- caratteristico di numerosi temi latini in *-ti- (5). L'ipotesi fu prospettata dal FAY (6). Per il significato del vocabolo in questo caso, cfr. sotto 4 A 3. Due sono le difficoltà fondamentali che si presentano a chi derivi *disertiones* da *dis* + *sors*:

1. semplificazione -ss-> -s-;
2. apofonia -sort-> -sert-.

1. La semplificazione di -ss- è un fenomeno noto e foneticamente (7) spiegabile.

(1) V. ERNOUT-MELLET, v. *dis*.

(2) È ripudiata energicamente (sicher falsch) da WALDE-HOFMANN³, v. *disertiones*: e mi pare di vederne la ragione in ciò, che attribuendo a *(h)erctum* il valore di supino di un *(h)ercisco* con significato di dividere, e a *dis-* significato negativo, l'etimologia proposta porterebbe a un senso perfettamente contrario a quello testimoniato dalla glossa di Festo. L'antinomia si risolverebbe, come accennai sopra, considerando il *dis-* rafforzativo.

(3) VANÍČEK, *Et. W.*², 93: *herctum* = Erbschaft. — A un collegamento con *er<e>tum*, ma con prefisso *de-* pensava invece il VOIGT, *Die XII Tafeln*, 2, 401-402. Si comprende come, da questo punto di vista, aumentino le difficoltà per una spiegazione etimologica del termine.

(4) Cfr. i fatti citati dal JURET, *op. cit.*, 198 e dal SOMMER, *Handbuch*, 254; p. es. *fortis* da a. lat. *fortis* (XII Tav. in Festo, 348); *fertum* da a. lat. *ferctum*. (Festo, 75).

(5) MELLET-VENDRYES, *Grammaire comparée*. 2 (1927) §§ 539-540, 613.

(6) FAY, ἀίμων and *imago*. *Indogermanische Forschungen*, 26 (1909), 39, n. 1: It is precisely the isolated word that yields the safest results for phonetics, as e. g. *disertus*; also notes *disertiones* divisiones... (Festus, p. 51), which I derive from *dis-sortio*. — Cfr. anche MÜLLER, ad Paul. Fest. 72: *sors*.

(7) V. NIEDERMANN, *Phonétique historique du latin*², 164, § 63, 1. — V. anche STOLZ-LEUMANN, *Lat. Gramm.* 143, § 132 d.

2. E spiegabile è l'apofonia *-sort-* / *-sert-*: l'alternanza *er/or* (i.-e. * *er/*or/*r*), che ricorre per es. in *fero*, *fors*, risponde a un tipo normale d'alternanza indo-europea (1); quindi il rapporto tra **sor-ti-s* (*sors*) -*sor-ti-o* (*consortium*) e **-ser-ti-ōn-* (*dis-sertiōnēs*) è perfettamente regolare.

B) Accettando la lettura *desertiones* l'etimologia **desertiones* da *de* + *sors* è di formazione evidente. Per il significato cfr. sotto 4 B.

Risultati. — Dal punto di vista etimologico si deve concludere:

A) Nel caso di *desertiones*:

1) è da escludere la etimologia (*dis*-negativo; (*h*)*erctum* = diviso) che dà senso contraddittorio;

2) sono parimenti probabili le altre;

3) è più probabile l'etimologia da **dis-sertio* (*sors*) se si ammette la glossa *dissertiones*.

Invece che a una semplificazione fonetica di *-ss-* si potrebbe pensare a un *dis<s>ertiones* originale che si sia mutato in *desertiones* per errore di copista. E a ciò potrebbero far pensare la complessa tradizione del passo, da Verrio Flacco (e probabilmente anche da autori o tradizioni più antiche) agli amanuensi di Paolo Diacono; e la trascrizione di parola certamente disusata e probabilmente, per il copista, incomprensibile. E ciò sarebbe confermato dalla glossa *dissertiones* riportata più sopra.

Ma anche a un'altra soluzione si potrebbe pensare: che la fonte di Verrio Flacco sia anteriore alla riforma ortografica di Ennio (che per primo, come è noto, separò nella scrittura le consonanti doppie: v. lo stesso Festo 375, 5 ss.) e che quindi *desertiones*, sentito e pronunciato **dissertiones* fosse scritto prima di Ennio *desertiones* (come *ese*, *fuise*, per *esse*, *fuisse*, v. SC *de Baccanalibus* (2), e sia stato tramandato, come vocabolo antichissimo e fuori d'uso, scritto nell'antica maniera. Si avrebbe quindi un altro argomento per attestare l'antichità del vocabolo e

(1) STOLZ-LEUMANN, *op. cit.*, 64, § 33.

(2) RICCOBONO, *Fontes*, 1, 198 ss.

per ammettere i due *-s-* necessari per affermare la derivazione da *dis* + *sors*.

B) Nel caso di *desertiones*, il collegamento con *sors* è evidente.

3. *Cronologia del vocabolo.* — *Desertiones* è attestato alla fine del primo sec. a. C. Ciò è storicamente certo appartenendo a quell'epoca l'opera di Verrio Flacco.

4. — Giuridicamente si può giungere, sulla base delle osservazioni precedenti, alla conclusione che *desertiones* indicava:

A) 1) divisione, genericamente (**dis-artus*), ma riferita al *consortium* da Festo;

2) la divisione del (*h*)*erctum* (**dis-(h)erctum*), cioè la divisione del *consortium* antico designato con quel termine;

3) la divisione di *sortes*. E *sors*, come ci attesta lo stesso Festo (Paul. 381, 8 LINDS.), indica anche patrimonio: *Sors et patrimonium significat. Unde consortes dicimus; et dei responsum et quod cuique accidit in sortiundo.* Quindi divisione del patrimonio, il quale, se non diviso, costituisce l'elemento base per la istituzione del *consortium* (1). Il col-

(1) Il significato di *sors*, nel linguaggio dei romani, è vario: e, da quello materialistico e concreto di tavoletta di legno, che serviva per rispondere alle questioni poste agli oracoli o era il mezzo col quale si compivano le estrazioni a sorte per le divisioni delle magistrature (v. PAULY-WISSOWA (1927), v. *Losung*, 1493 ss.), giunge a quello derivato di decisione della sorte e poi a quello dell'oggetto destinato dalla sorte. Così, conformemente al greco *κληρος*, può significare anche eredità. V. per queste notizie, specialmente ERNOUT-MEILLET v. *sors*, dove si richiama anche il passo festino (381, 8) da noi sopra riportato e dove al vocabolo *consors* è dato, quale termine giuridico, il significato di «qui jout en commun d'un héritage indivis». — Oltre a ciò, credo che abbia valore fondamentale, a testimoniare il significato specifico che diamo sopra a *sors*, cioè il significato di patrimonio ereditario che può spettare a una persona, Liv. 1, 34: *Lucumo superfuit patri bonorum omnium heres, Arruns prior quam pater moritur uxore gravida relicta. nec diu manet superstes filio pater; qui cum ignorans nulum ventrem ferre immemor in testando nepotis decessisset, puero post avi mortem in nullam sortem bonorum nato ob inopia Egerio inditum nomen.* rell. Insomma *sors* ha anche un significato specifico, indicante la parte di un tutto che venga diviso, parte che può spettare a qualcuno; v. oltre al caso di parte ereditaria, anche il significato che assume presso gli scrittori di cose agrarie, es. in Hygini *de limitibus* 73, 6-24 (THULIN).

legamento di *consortium* con *sortes* è certo (1); è quindi sommamente probabile che l'istituto opposto, o il mezzo giuridico che vi si contrapponeva, fosse chiamato con un vocabolo formato con *-sorti-*. Conferme probabili di ciò potremmo avere: a) dall'esistenza della glossa *dissertiones*; b) dalla etimologia tanto di *di(s)sertio* che di *desertio* da *-sorti-*.

Il *consortium* perciò non si formerebbe necessariamente, non essendo la via unica segnata quale destinazione dei beni e del modo di vita degli eredi, ma potrebbe essere sostituito da una divisione dei beni e da una separazione dei fratelli, come si ricaverebbe dal termine.

B) Ammettendo la lettura *desertiones* si sostituirebbe al concetto di divisione di *sortes*, il concetto di derivazione di *sortes*. Il fenomeno divisione cioè sarebbe visto non nel suo aspetto generico e astratto, ma in quello concreto e personale, cioè l'atto con cui ogni singolo deriva, sottrae la sua quota dal complesso dei beni ereditari.

5. — Ma, si può chiedere, perchè tutto ciò deve riferirsi all'antico consorzio e non al consorzio classico a riguardo del quale la divisibilità è ammessa da tutti?

Premesso che riteniamo non giustificata la netta separazione tra periodo pre- e postdecemvirale, per le osservazioni prima esposte; che per la delimitazione del diritto arcaico seguiamo le teorie più comuni (es. CORNIL, BONFANTE); e che senza dare un riferimento cronologico esatto, consideriamo quindi incluso nel periodo arcaico l'età delle XII Tav., credo sia sufficiente, per ammettere la possibilità di riferire *disertiones* all'antico consorzio, tenere presente quanto segue.

a) Innanzitutto la fonte da cui il testo proviene. Il *de verborum significatu* di Verrio Flacco appartiene all'età augustea; ma è compilato su masse anteriori di notizie remotissime e viene considerato senza esitazione una delle

(1) V. ERNOUT-MEILLET, l. c. — Anche il PEROZZI spiega *consortium* in questo senso: « *consortium* = unione delle *sortes*, ossia delle parti ereditarie ». *Ist.* 2, 302.

fonti più importanti dell'antichità romana e soprattutto del latino arcaico (1).

b) Che il termine *disertiones* si possa riferire all'antichissimo diritto romano si può pensare anche considerando la scomparsa del vocabolo già nelle fonti classiche giuridiche e non giuridiche a noi note. E' questa la sorte delle parole che riflettono istituti o mezzi giuridici di cui rimane solo, e non sempre vivo, il ricordo: o scompaiono del tutto o rimangono sparutissime, come nel caso dell'*ercto non cito*, che è giunto, è vero, fino al bizantino Stefano, ma, in quale stato (2), tutti sanno. *Disertiones* invece è considerato ἀπαξ λεγόμενον: e non è azzardato affermare che veramente poco sia stato ricordato dai classici se un'unica fonte è a noi pervenuta. Questo del resto è spiegabilissimo: ciò che andava ricordato, ed era ricordato in un manuale di grande diffusione come le istituzioni di Gaio, era l'istituto così tipico e fondamentale dell'antico economia rustica familiare, il *consortium* (3); dovevano passare inosser-

(1) Vedi SCHANZ, *Gesch. d. röm. Litt.* (1911), 2, 504; TEUFFEL-KROLL-SKUTSCH, *Gesch. d. röm. Lit.* (1920), 2, 138. L'importanza, tra le fonti non giuridiche, dell'opera di Verrio Flacco, specialmente per quanto essa contiene di notizie riferentisi a norme o istituti di una età precedente e risalente, è ammessa anche dagli scrittori giuridici. Vedi, per tutti, P. KRÜGER, *Gesch. der Quellen*², 288; quantunque non risulti completamente, dalle parole del Krüger, il carattere unico della fonte nel caso, come il nostro, in cui taccia ogni altra, giuridica o no. Per un'altra recente utilizzazione, in campo diverso, del materiale festino, vedi CIAPESSONI, *Appunti sul testo edittale degli interdetti uti possidetis e utrobi*. Studi Albertoni, 2, 15 ss.; 22 ss.; 62 ss.; 68 e passim.

(2) Abbiamo già citato la bella ricostruzione del PRINGSHEIM; cfr. anche LAWSON, *Bemerkungen zur Basiliken H. S. Coislin.* 152. SZ. 49 (1929), 208, 209.

(3) D'opinione contraria è il VERGA, *Le comunioni tacite familiari* (1930), 14, il quale crede che la possibilità dell'esistenza del consorzio familiare, pure non essendo sconosciuta al diritto romano, « si deva considerare molto limitata ». Tale opinione non mi sembra del tutto giustificabile, e si può forse spiegare nel senso che l'A. non prende in considerazione il periodo antico, ma solo quello classico e specialmente i tempi del basso Impero. Comunque, i nuovi frammenti galiani non alludono certo a un istituto di scarsa applicazione, anche perchè lo definiscono tipico dei romani, *proprium civium romanorum*, denominazione che, se vale, a rigore, solo per distinguerlo da istituti del *ius gentium*, mi pare possa anche affermare la sua larga possibilità di esistenza.

vati attraverso i secoli (nell'epoca classica e poi) o essere considerati trascurabili i mezzi che portavano alla divisione del patrimonio ereditario antico, appunto perchè in certo senso distruggevano quella fede nella absolutezza di un istituto che riassumeva in sè, con la precisione del concetto giuridico, le caratteristiche familiari, economiche, sociali di tutta un'epoca. A ben considerare, è quello che, in tempo assai più limitato, avviene, forse involontariamente, anche in gran parte della dottrina moderna, di cui gli ultimi studi sono la parte più significativa. Ma la realtà storica è difficilmente riducibile a schemi preordinati. E questa volta essa potè affiorare attraverso l'opera modesta di collezionisti di antichità e la semplice spiegazione di un termine, di notevole valore giuridico, sepolto, con molti altri, in mezzo a notizie erudite. Concludendo su questo punto possiamo affermare che la rarità del vocabolo nelle fonti classiche (rarità tanto più significativa se consideriamo il carattere universale del vocabolo antitetico, il *consortium*); il fatto che nella stessa epoca classica fosse già incomprendibile il significato (e ciò è dimostrato dalla sua catalogazione in opere che davano la spiegazione di vocaboli fuori d'uso) possono costituire elementi non trascurabili per affermare la risalenza e antichità di esso (1).

Della genuinità del passo di Festo, infine, non è giustificato dubitare. Il testo non concerneva materia di attualità, neppure al tempo in cui fu steso; non si comprenderebbe quindi la ragione di una alterazione sostanziale di esso, non dovendo essere adeguato ad alcuna figura giuridica concernente la divisione di quel *consortium* che, nella forma originale, era, anche all'epoca di Festo, già caduto in desuetudine.

Si opporrebbe a ciò l'opinione recentemente formulata dal LEVY (2), secondo la quale il *consortium erecto non cito*

(1) È assurdo pretendere un riferimento cronologico esatto. Ricordo soltanto, come termine di paragone, una delle più conosciute spiegazioni che ci dà Festo stesso (P. 38 Linds.), quella di *camillus* che significa *puer ingenuus*, termine di accertata remota antichità, che ci riferisce Macrobio (*Saturn.* 5, 20) conservandoci il notissimo adagio che riportano, oltre a Festo, anche Plinio e Servio.

(2) LEVY, *op. cit.*, 292, 293.

sarebbe istituito vigente al tempo di Gaio. Così si esprime il LEVY:

« Dann bleibt die Frage, ob er dieses Institut als in Geltung stehend behandelt oder dem Konsensualvertrag als veraltet gegenübergestellt hat. Die durchgängig verwendeten Tempora sprechen für das erstere. Auch der in solchen Dingen überaus sorgsame Gaius sieht in dem *aliud genus societatis proprium civium romanorum* lebendes Recht (*est autem: Z. 14*), von dem sich die alsdann geschilderte Ausgestaltung klar als antiquiert abhebt. In Z. 28 und 30 steht freilich das Praesens nicht, aber vermieden ist es dort doch wohl nur darum, weil es sonst den Anschein erweckt hätte, als reiche das nachgeformte consortium nicht ebenfalls in die *olim*-Zeit zurück ».

A questa ipotesi ha aderito il FREZZA (1). Anzi il F. dà per certo ciò che il LEVY presenta con cautela. Io credo però che, se possa ben darsi che ai tempi di Gaio vigesse taluna forma di consorzio familiare non vigesse già con le caratteristiche e la struttura del consorzio antico.

Dal punto di vista esegetico, mi pare che il nuovo Gaio lasci chiaramente intendere che il tipo di consorzio di cui egli parla è un istituto caduto, ai suoi tempi, in desuetudine. Sarebbe un ostacolo a ciò, secondo il LEVY, l'*est* di l. 14. Ma a ciò credo che si possano validamente opporre due obiezioni che mi sembrano ugualmente probanti: 1. *Est*, nei nuovi frammenti, non significa già « è in vigore », « esiste nel nostro diritto vigente »; ma significa « c'è da considerare », « ci rimane da trattare », o simili. Ciò è chiaro nel dettato gaiano, dato il carattere scolastico, espositivo delle Istituzioni.

2. *Est* è un presente storico. Ciò è dimostrato dalle linee che seguono, dove troviamo detto che il *consortium* tra *sui* si formava *olim* (l. 17); e i tempi che seguono, riferiti sia al *consortium* tra *sui*, sia al *consortium* tra estranei, sia agli effetti peculiari di tale genere di società sono tutti tempi passati: *erat* (l. 19); *appellabatur* (l. 21); *volebant*

(1) FREZZA, rec. a ARANGIO-RUIZ, '*Societas re contracta*' e '*communio incidens*' cit., in « *Studia et documenta historiae et iuris* », 1 (1935), 1, 193.

(l. 28); *poterant* (l. 30); *coierint* (ll. 36, 37); *erat* (l. 38); *faciebat* (l. 41); *adquirebat* (l. 42); *faciebat* (l. 44); *accipiebat* (l. 45). E che ciò stia a indicare solo la risalenza, come vuole il LEVY, e non già la desuetudine del *consortium*, non mi pare possibile. Tanto più che, negli stessi frammenti (ll. 28-32), Gaio parla di una *legis actio* necessaria per la costituzione del *consortium* tra estranei, ed è pacifico che, quando Gaio scriveva, le *legis actiones* erano tramontate da tempo, e la costituzione del *consortium* non è compresa in quelle *duae causae*, per cui secondo lo stesso GAIO, (4, 31), *permissum est lege agere*.

Un elemento meramente terminologico a favore della divisibilità si può ricavare anche dalla nota definizione del matrimonio data da Modestino, 1° reg. (D. 23, 2, 1), dove il matrimonio è chiamato *consortium*. E che il matrimonio romano sia una società separabile, è cosa certa. Il testo di Modestino è stato però attaccato dal SOLAZZI (1) con critica vigorosa, allo scopo di dimostrare l'origine postclassica, probabilmente cristiana, certo non romana, particolarmente, dal termine *consortium* riferito al matrimonio. Tuttavia io sono d'opinione che una prova della teoria del SOLAZZI non sia stata raggiunta, e ritengo genuino e il termine e tutta la definizione, come ha, in particolare, dimostrato l'ALBERTARIO (2).

(1) SOLAZZI, *Consortium omnis vitae*. Annali Macerata, 5 (1929), 3 ss. (estr.).

(2) ALBERTARIO, *La definizione del matrimonio secondo Modestino*. Studi, 1, 181-193.

III.

CONCLUSIONI

1. Volendo ora dare uno sguardo al cammino percorso, credo si debba venire alla persuasione che la dottrina che vuole sostenere la indivisibilità, non può fondare la propria teoria su prove sicure. Coloro poi che ammettono la divisibilità del *consortium* trascurano la prova fondamentale, non curandosi del passo festino. Perché l'interpretazione di esso ci dà una prova di grande probabilità. Il termine arcaico, che Festo ci ha tramandato, afferma infatti nel modo più limpido la possibilità di dividere il patrimonio ereditario tra i fratelli, o, come dice Festo per una spiegabilissima anticipazione, tra i *consortes*. Cioè tra coloro che sarebbero divenuti *consortes* nel caso normale in cui non avessero realizzata la divisione. Che Festo dica *consortes* invece di *fratres* o *suos* o altri termini simili, è richiesto dalla necessità di affermare che la divisione si riferiva al patrimonio che usava essere tenuto indiviso e che quindi era l'elemento base del *consortium*; l'anticipazione non è quindi illogica; ed è poi spiegabile anche psicologicamente, per il fatto che, nella mente dei contemporanei, i fratelli erano considerati in certo senso *consortes* anche prima che realmente lo fossero, in quanto erano destinati, nella maggior parte dei casi, a diventarlo. È l'identico fenomeno che si verifica quando nelle fonti troviamo detto, in maniera meno concisa che in Festo, che i figli *quodammodo domini existimantur* (Gai 2, 157; D. 28, 2, 11 Paul. 2 ad Sab.) (1).

(1) V. in particolare, sui due testi citati, COLLINET, *Les vestiges de la solidarité familiale*. Mél. Glotz, 1 (1932), 250-251.

Nè credo possibile in modo alcuno, d'altra parte, dubitare della attendibilità di Festo per ciò che concerne concetti giuridici. Se vi fosse bisogno di una prova per tale affermazione io credo potremmo averla dalla constatazione che in Festo stesso abbiamo, oserei dire, tutto, in germe, il regolamento del *consortium* per ciò che riguarda la sua struttura fondamentale e l'aspetto preminente di esso, che è quello della indivisibilità come fenomeno normale, della divisibilità come possibile. Si avvicinino i seguenti passi:

72, 20 ss. (LINDS.): *Erctum citumque fit inter consortes, ut in libris legum Romanorum legitur. Erctum a coercendo dictum.*

381, 8-9; *Sors et patrimonium significat. Unde consortes dicimus; et dei responsum et quod cuique accidit in sortiundo.*

63, 20: *Disertiones divisiones patrimoniorum inter consortes.*

In queste enunciazioni troviamo la conferma di quanto abbiamo cercato di sostenere: il mantenimento della eredità indivisa o la riunione delle quote eventualmente divise di fatto o considerate idealmente divise (*erctum a coercendo*) (1); la considerazione di quell'elemento fondamentale che è il patrimonio ereditario (*sors*); la divisione di tale patrimonio (*disertiones*).

E, forse, non manca in tali compendiose notizie un accenno a una eventuale forma nella costituzione del *consortium*. Questa si potrebbe vedere nell'accostamento, in 381, 8-9, tra *sors = patrimonium* e *sors = quod accidit in sortiundo* (2). Avveniva la costituzione o il mantenimento del *consortium* mediante un tirare a sorte, da parte dei fratelli, dei singoli beni ereditari per stabilire le singole quote, anche se non dovevano venire a una reale divisione, forse

(1) Qui non è questione di etimologia, ma solo di interpretazione del pensiero che Festo ci ha tramandato; quindi di *erctum* nel senso di chiuso, riunito, non diviso (*coercere*).

(2) Reciso è il PEROZZI, *op. cit.*, 119, n. 4, sulla interpretazione di *sors*: « *sors* accenna alla estrazione a sorte delle parti reali, quando si veniva alla divisione ».

quale misura precauzionale, considerandosi sempre la possibilità di doversi, in qualche caso, giungere? Confermerebbe Festo, così, l'ipotesi dell'ARANGIO-RUIZ (1) circa « la necessità di un mezzo giuridico destinato a fissare in un momento dato le quote spettanti a ciascuno », con le conseguenze che l'Arangio ne deduce? Ciò solo in linea di mera ipotesi, giacchè, se non erro, è troppo poco, in questo caso, quanto Festo ci dice per affermare qualche cosa con sicurezza. E come si dovrebbero interpretare allora le notizie che il nuovo Gaio (ll. 30, 31, 32) ci dà sulla costituzione del *consortium* tra estranei (*cepta* o *certa legis actione*)? E dovremmo noi a maggior ragione chiederci: come avveniva, ed in che forma (2), la divisione del patrimonio? Per volontà delle parti (3)? E se per volontà delle parti, con dichiarazione espressa formale o con consenso tacito? Io credo che, se non possiamo rispondere, dato lo stato delle fonti, con tutta esattezza, sia almeno ragionevolmente pensabile questo, che una divisione potesse avvenire per comune accordo. E che una forma particolare di divisione, *per iudicis postulationem*, come ci attestano ancora i nuovi frammenti gajiani (ll. 195 ss.) soccorresse quando accordo non c'era. E forse solo a questa seconda forma di divisione ereditaria allude il noto passo di Cicerone (*de orat.* 1, 237) che collega inscindibilmente *herctum cieri* con *familiae herciscundae causa*, alludendo a una stretta necessità, per l'attuazione di questa, dell'uso di determinati *verba* (4).

(1) ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 36 s.

(2) La forma per la costituzione dovrebbe essere dimostrata, secondo il COLLINET, RH. cit. 102 ss., dal testo di Varrone l. 1., 6, 64 v. *conserere manu*, come abbiamo già detto.

(3) A una « allseitiger Uebereinkunft » allude il LEVY, SZ. cit., 285. Quando qui il Levy però parla di *actio fam. erc.* « creata » (*geschaffene*) dalle XII Tav., noi non possiamo, evidentemente, per quanto dicemmo più sopra, aderire; ma il Levy concilia la sua asserzione con l'ammettere la divisibilità, prima delle XII Tav. sotto altra forma, come già vedemmo. Prima del sorgere dell'*actio familiae herciscundae* la divisibilità sarebbe stata possibile solo mediante accordo di tutte le parti; con l'*a. fam. erc.* la divisibilità sarebbe invece divenuta possibile per volontà di chiunque dei soci anche nonostante l'opposizione degli altri.

(4) Può essere avvicinato al nuovo passo gajano anche un altro luogo di Cicerone, *p. Caec.*, 7, 19: *nomine heredis arbitrium familiae*

2. In mezzo a tanta incertezza riguardo a punti centrali che concernono il consorzio antico, credo che alcuni lati dell'istituto siano stati in parte illuminati dalla nostra indagine. Volontarietà, in senso lato, del consorzio. Possibilità di divisione del patrimonio ereditario, cioè costituzione non necessaria del consorzio, sono due elementi strutturali che ci presentano l'istituto da un angolo visuale caratteristico. Viene quindi spontanea la domanda: quale figura giuridica rappresentava il consorzio arcaico? In che rapporti sta esso con le varie specie di società del periodo classico? A tali domande è difficile rispondere, data la scarsezza delle fonti. Ma credo si possano, con una certa tranquillità, ricavare, da quanto abbiamo precedentemente esposto, questi risultati:

a) Il consorzio antico non è una società consensuale in senso tecnico. A questa conclusione si può giungere anche prescindendo da considerazioni storiche. Se infatti il consorzio si costituisce per il fatto che i figli vengono a trovarsi nella condizione di coeredi necessari, come nel caso dei *sui*, è evidente che la società sorge non per il solo *consensus*, *nudo consensu*: il consenso, comunque espresso, viene liberamente a sovrapporsi a uno stato di fatto che esiste precedentemente, cui è completamente estranea la volontà dei *consortes*.

b) Il consorzio non è una semplice comunione incidentale, come usa dire, perchè è una società volontaria.

Ciò non toglie che della comunione possa avere taluni caratteri, forse anche i principali.

La discordanza manifestatasi nella dottrina recente (1) sul carattere di condominio o di *societas* del *consortium* esigerebbe un esame dettagliato della questione: cosa che sarebbe fuori di luogo in questa sede. Ci siano concessi solo alcuni cenni.

herciscundae postulavit; e D. 20, 5, 14 Scaev. 6 dig. — A proposito del quale ultimo testo, la proposta correzione del HUSCHKE, *Zur Pandektenkritik.*, 30, [*arbitri*] <arbitr> mi pare potrebbe avere, dal nuovo Gaio, una conferma.

(1) V. ALBERTARIO, *I nuovi frammenti* cit. Postilla. — SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, 2. Postilla; *Societas e communio* cit., 24. Cfr. anche ARANGIO-RUIZ, '*Societas re contracta*' e '*communio incidens*, cit., 393.

È noto che per l'ALBERTARIO, il consorzio familiare antico rappresenta il primo esempio storico di condominio. Ma il consorzio, per l'A., è anche *societas*, e *societas* in senso tecnico, cioè società contrattuale, ma non volontaria nè consensuale in senso specifico come la *societas iuris gentium*.

Per il SOLAZZI il consorzio arcaico non è condominio. Ma è una società volontaria e consensuale al pari della società del *ius gentium*.

La questione, nonostante l'alta autorità degli studiosi, non è giunta a una soluzione. Ma io credo che, in attesa di un riesame completo e dei nuovi frammenti gaiani e di tutti i testi classici riguardanti la società e la *communio*, una parte di vero sia senza dubbio ricavabile anche dai due studi suddetti. Che le caratteristiche del condominio quiritario si debbano vedere nel consorzio arcaico, mi sembra innegabile. Ma quali sono tali caratteristiche? Sono quelle del dominio solitario, soprattutto il principio del potere esclusivo di ogni singolo su tutta la cosa, precisamente come ci dichiarano ora, e come già avemmo occasione di ricordare precedentemente, i nuovi frammenti.

Teoricamente rimane quindi intatta quella conclusione, lucidamente esposta, molti anni or sono, dal RICCOBONO (1): « Si tratta... (nella *communio*) di un rapporto senza disciplina e senza regolamento di sorta ed in questo senso addirittura anarchico; in cui il sistema individualistico romano si manifesta in tutta la sua potenza ». A questa conclusione deve portare il nuovo Gaio; si cerca però di superare dal SOLAZZI (2); ma finora credo essa non possa trovare smentita nelle fonti.

(1) RICCOBONO, *Dalla communio del dir. quiritario alla comproprietà moderna*. Essays in legal history (Oxford, 1913), 50.

(2) SOLAZZI, *Glosse a Gaio* cit. Postilla: « Lasciare che amministri a caso chi vuole o chi può, sarebbe l'anarchia ». *Societas e communio* cit. 6: « ... il diritto di disposizione integrale riconosciuto all'*unus* vigeva esclusivamente nella *societas fratrum ceterorumve* e non è il regime del condominio primitivo ». Dunque, secondo il S., nè l'*unus* del *consortium* è uno qualunque, ma l'amministratore delegato; nè, tale regime (pure ristretto in questi limiti) è applicabile al condominio. A questa opinione si è opposto energicamente e, a mio modesto avviso, esattamente l'ALBERTARIO, *I nuovi frammenti*. cit. Postilla.

Amnesso il carattere di *communio*, ciò non implica che il consorzio sia una semplice comunione. Anzitutto perchè esso è una forma di società familiare che ha caratteristiche proprie, le quali non si riscontrano in ogni caso di comunione.

Ma in che senso il *consortium* è *societas*? Non può essere *societas* come la società classica del *ius gentium*: ciò risulta da un dato testuale, perchè in Gaio è innegabile un'antitesi tra la *societas* che si contrae con il solo consenso e la *societas* per cui non basta il solo consenso. L'antitesi o, se si vuole, la distinzione, non avrebbe ragione di essere se il *consortium* e la società del *ius gentium* fossero il medesimo istituto.

Più difficile sembra il distinguere il *consortium* da quel tipo di società che si è voluto ora affiancare alla società consensuale classica, la pretesa *societas re contracta* (1).

E la difficoltà è tanto maggiore in quanto l'ipotesi della *societas re contracta* sembra non avere ancora raggiunto una dimostrazione perspicua. Mi pare che, finora, la critica dell'ARANGIO-RUIZ e del SOLAZZI (2), sia veramente perentoria.

I risultati di tale critica portano a mantenere fermi, per l'epoca classica, i concetti tradizionali per cui società e comunione sono due istituti distinti, per quanto possano sovrapporsi e coesistere con i medesimi soggetti e oggetti, laddove la *societas re contracta* sembra di origine postclassica. Un esame esegetico impressionante è fatto sia dall'ARANGIO-RUIZ che dal SOLAZZI; il quale a ragione ritiene decisivo (3) D. 10, 3, 2 pr. Gai 7 ed. prov., che ci dà anche una enunciazione teorica della possibilità di coesistenza e della diversità dei due istituti (4).

(1) EIN, *Le azioni fra i condomini*. BIDR. 39 (1931), 76 ss. — FREZZA, *Actio communi dividundo*. « Riv. it. sc. giur. » NS. 7 (1932), 1 108 ss.

(2) ARANGIO-RUIZ, '*Societas re contracta*' e '*communio incidens*' cit. — SOLAZZI, *Societas e communio* cit.

(3) SOLAZZI, *op. cit.*, 7.

(4) La possibilità di concorrenza dei due diritti, di società e di condominio, è affermata chiaramente dal BRONDI, *Istituzioni*, 2, 395: « Il contributo di ciascun socio (nel contratto di società)... può con-

Prescindendo poi dalla classicità o meno della c. d. *societas re contracta*, a me pare che non sia del tutto giustificata la ripugnanza (1) ad attribuire talvolta al vocabolo *societas*, in alcune fonti classiche, un significato generico, specialmente se riferito a un istituto risalente, come è il *consortium*. Ciò spiegherebbe l'uso di *societas* riferito al condominio, che contratto non è. Ad attribuire un tale significato al vocabolo mi pare dovrebbe condurre la considerazione dell'uso di *societas* in fonti antiche come, soprattutto, in Plauto. È noto infatti che nelle commedie plautine il vocabolo è usato frequentemente, ma la nozione del contratto di società non è, dalle medesime fonti (2), in modo alcuno ricavabile; nè credo sia possibile vedere la causa di ciò nel carattere extragiuridico di esse.

Concludendo: io credo che l'opinione tradizionale per cui *societas* è termine usato solo con valore tecnico a designare la società consensuale del *ius gentium* possa essere modificata nel senso che, almeno per ciò che riguarda l'età arcaica del diritto romano, *societas* designa anche altri rapporti che non siano quelli derivati da una società in senso tecnico. In questo senso è *societas* il *consortium erecto non cito*, che non può essere una società del *ius gentium*, e soci possono essere detti anche i condomini, e questo anche in

sistere nell'apporto di cose, ... in guisa che gli altri soci diventino condomini di esse».

(1) SOLAZZI, *Societas e communio* cit., 20. Il S. a torto, se non erro, critica il significato generico dato al termine *societas*, in Gaio, anche dal LEVY, *op. cit.*, 279: « Es ist die ungeteilt zusammenbleibende Gemeinschaft der *sui*, meist als *consortium* (*consortes*) bezeichnet, während er (Gaio), seinen zusammenhang getreu, die bekanntlich über den Rechtsgrund nichts aussagenden und darum auch hier verwendbaren Ausdrücke *societas* und *socius* bevorzugt ».

(2) V. COSTA, *Il diritto privato rom. nelle commedie di Plauto* (1890), 397. Il C. giunge poi anche ad affermare che il contratto di società è giunto a una netta configurazione giuridica solo ai tempi di Cicerone. Se ciò fosse dimostrabile, apparirebbe chiara l'inanità degli sforzi per attribuire al *consortium* il carattere di vero contratto di società. — Oltre che in Plauto, anche in Catone (ad es. *de re rustica*, 144 ss.). Se è noto, è difficile scorgere accenni al contratto di società. Nè credo possa essere decisivo Terenzio, *Heaut.*, 3, 1, 8-9: *filium meum amico atque aequali suo — video inservire et socium esse in negotiis*. — Per le fonti giuridiche classiche si tengono presenti gli esempi riportati più sopra.

epoca classica, specialmente perchè, come è noto, i romani non hanno i vocaboli corrispondenti ai soggetti della *communio*; quindi *societas* ha anche senso generico, oltre e quello tecnico, e in questo senso può riferirsi a persone che *socii* in senso tecnico non siano. Da ciò non deriva per nulla che i due istituti, *societas* e *communio*, siano identici (FREZZA). Nè da ciò deriva che il consorzio *ercto non cito* non possa rappresentare anche la forma arcaica di *communio* (SOLAZZI).

Societas e *communio* possono sovrapporsi e coesistere già quando *societas* abbia significato tecnico; a fortiori lo possono quando *societas* abbia senso generico, come avviene nel consorzio *ercto non cito*.

Un divario così forte di opinioni, come quello al quale più sopra accennai, trova forse non ultima radice anche nel fatto che si è voluto vedere nel *consortium*, che è un istituto antichissimo, e probabilmente per taluni lati originariamente informe, la precisione delle figure giuridiche dell'epoca classica. A me pare che nel *consortium*, così come ci è raffigurato dai nuovi frammenti gaiani, si possa vedere il carattere del condominio quiritario, che ci è attestato dalla piena facoltà di disposizione concessa a chiunque dei *consortes*; mi pare poi si possa vedere uno degli elementi fondamentali della *societas* nel carattere volontario del consorzio. Ciò non confonde nè identifica i due istituti. Del resto il carattere di volontarietà del *consortium* non si concretizza nè in un consenso formale (1), nè in un nudo consenso e basterebbe ciò a distinguere il *consortium* dalle società *iuris gentium*. Ma vi sono nelle fonti classiche altri elementi che mettono in rilievo ancora più vivo la diversità delle società classiche dal *consortium*.

Quest'ultimo punto può essere chiarito considerando la finalità e la struttura delle società classiche. Si potrà così ottenere un duplice risultato: mettere in rilievo, argomentando a contrario, caratteristiche del consorzio che non

(1) Come vedemmo precedentemente, è una mera ipotesi, a nostro avviso, quella ricavabile dal passo varroniano cit. D'altra opinione come già vedemmo, è il COLLINER (*op. cit.*, l. c.), approvato ora dal BETTI (*op. cit.*, l. c.).

possiamo tutte desumere da dati diretti; vedere quali rapporti, specialmente di derivazione, possano esistere tra il consorzio e le società.

Non è mia intenzione affrontare in pieno il problema; ma è possibile fare talune constatazioni.

È noto che una corrente autorevole nella dottrina romanistica propende a ritenere l'antico consorzio come la fonte unica e diretta da cui sarebbero germogliate tutte o alcune delle varie specie della società classica. Così ad esempio, in questo senso, già il LASTIG (1), il COSTA, il BERTOLINI, il PEROZZI. Il LASTIG riteneva che la società classica avesse avuto nel consorzio la sua fonte esclusiva (2). Il COSTA considera le figure classiche di società come derivate tutte da un ceppo comune, l'antico consorzio, perchè crede sia un ostacolo «formidabile», ad accogliere la dottrina che considera invece i vari tipi di società come derivati da germi distinti, «l'unità di concetto che informa, ancor nel tempo dei giuristi classici, tutti i tipi di società allora esistenti, e nelle regole fondamentali che per tutti vi corrispondono» (3). Opinione fatta propria anche dal BERTOLINI (4). Il PEROZZI (5) crede che le forme classiche di società siano diretto svolgimento della *societas omnium bonorum*, la quale deriva dall'antico consorzio (6); quindi anche le società classiche derivano da questo, sia pure mediatamente.

Sono sufficienti questi cenni per dire che si va formando in proposito una communis opinio. Ma questa mi sembra quanto mai precaria.

Anzitutto all'argomento logico, che può essere specioso, avanzato dal COSTA voglio ricordare che ha risposto decisamente il PACCHIONI (7), facendo notare che «la società, come concetto generale, è il prodotto di un'astrazione giu-

(1) È nota anche la distinzione, che fa il Lastig, tra società unilaterale e bilaterale: solo la seconda, con tutte le varie specie di società di tutti i beni e di acquisiti, sarebbe, per il L. derivata dal consorzio.

(2) LASTIG, «Zeitschr. für das gesamte Handelsrecht», cit. 409, 427.

(3) COSTA, *Storia del dir. rom. priv.*, 2 (1903), 276; (1925), 379.

(4) BERTOLINI, *Appunti didattici* (1908), 752.

(5) PEROZZI, *Istituzioni*², 301, n. 5.

(6) PEROZZI, *op. cit.*, 301-302.

(7) PACCHIONI, *Corso di dir. romano*, 3 (1922) 252.

ridica: nella realtà della vita si hanno solo delle società, ciascuna con fisionomia e funzioni proprie ». E mi sembrano altrettanto ragionevoli le conclusioni che il P. fa seguire (1) a tale premessa: « Non sembra quindi verosimile che i giuristi romani abbiano creata una teoria della società in astratto di cui si siano poi distinti i vari tipi: ma è piuttosto da ammettersi che si siano avuti in origine dei tipi distinti di società dai quali, solo in seguito, si siano, per la considerazione degli elementi comuni, astratto delle regole generali ». Ma prendiamo in considerazione alcuni elementi testuali, che credo notevoli per dimostrare che tra le società classiche e il consorzio esistano diversità di grande rilievo.

D. 17, 2, 7 Ulp. 30 *ad Sab. Coire societatem et simpliciter licet: et si non fuerit distinctum, videtur coita esse universorum quae ex quaestu veniunt, hoc est si quod lucrum ex emptione venditione, locatione conductione descendit.*

Il testo, sino a *hoc est* *rell.* non è stato appuntato (2). E a noi basta la prima parte, dalla quale risulta che la società questuaria è, nell'epoca classica, quella tipica, cioè quella che costituisce il caso normale e che quindi si presume in assenza di convenzione contraria. Se una diretta derivazione e quindi un legame fosse esistito tra consorzio, *societas omnium bonorum*, società di acquisti, perchè non si sarebbe dovuta presumere quella più tipica e che si può, in epoca classica, considerare quasi originaria perchè più vicina all'antico consorzio, la *societas omnium bonorum*?

Non mi nascondo la facile obbiezione: altro è la derivazione storica ed altro è il tipo normale e frequente di società in un determinato momento storico; si potrebbe obiettare, in altri termini: la *societas omnium bonorum* potè essere la più antica e derivare dal *consortium*, ed essere ti-

(1) PACCHIONI, *op. cit.*, l. c.

(2) Incerto è l'EISELE, *Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen*. SZ. 11 (1890), 7, circa il tratto *universorum quae — descendit*: « Oder echt, aber gekürzt »? — Cfr. GRÜNWALD, *Ordnung der die Worte lucrum lucrifacere... enthaltenden Stellen in den Pand., Inst. des Gaius und Frag. minora.* (Heidelberg 1912), 42. Ma v. KIPP, *Kritische Vierteljaresschrift für Gesetzgebung und Rechtswiss.* 33 (1891, Leipzig), 539. E della itp. del tratto *hoc est — ex emptione* dubita il CUGIA, in: « Glück comm. », 17 (1904), 112, n. d.

pica in epoca classica, perchè più frequente, la *societas quaestus*. Ma è da osservare che il passo proviene da Sabino (LENEL, *Pal. Ulp.* 2739): orbene, se si considera che i libri di Sabino non contengono che precetti tradizionali, è facile pensare che, già prima di Sabino, fosse tipica la *societas quaestus* e non quella *omnium bonorum*.

Nè mi sembra da disprezzare l'argomento, che si potrebbe ricavare da alcune decisioni di Papiniano.

D. 17, 2, 52, 6 Ulp. 31 *ed.*

Papinianus quoque libro tertio responsorum ait: si fratres parentium indivisas hereditates ideo retinuerunt, ut emolumentum ac damnum in his commune sentirent, quod aliunde quaesierint in commune non redigetur.

eod. 8

Idem Papinianus eodem libro ait, si inter fratres voluntarium consortium initum fuerit et stipendia ceteraque salaria in commune redigi iudicio societatis, rell.

Ritengo il testo sostanzialmente genuino (1). Risulta dal contenuto e dalla frase *in commune redigi iudicio societatis*, che si tratta di un contratto di società. Quantunque sia usato il termine *consortium*, è evidente che non si allude a una forma di consorzio familiare, come il consorzio arcaico; ciò risulta specialmente dall'attributo *voluntarium*. Non già perchè il consorzio arcaico non sia volontario (2), ma perchè qui la parola ha un significato specifico, che allude a un particolare accordo di volontà (3).

Questi passi sono importanti perchè riguardano *societates inter fratres*, ed il fr. 8 parla addirittura di *consortium*.

Non si tratta certo dell'antico *consortium*, già tramontato da tempo all'epoca di Papiniano; ma non è meno certo che si tratta di figura analoga sotto certi aspetti: nel fr. 6 si parla di *fratres* che *retinuerunt... hereditates*, e nel fr. 8

(1) Il passo è incluso dal BONFANTE (*Corso*, I (1925), 105, n. 5) in un elenco di testi che egli ritiene interpolati perchè riguardano il *peculio* quasi castrense, ignoto, secondo il B., ai classici. Il B. non segna il limite della itp. e credo, a ogni modo, che essa non tocchi la sostanza del testo per quanto interessa le nostre considerazioni.

(2) V. sopra per la volontarietà del consorzio.

(3) Cfr. FERRINI, *Opere*, 3, 27, n. 1 e le fonti bizantine ivi citate.

sempre di *fratres* che abbiano posto in essere un *consortium voluntarium*. Orbene, se un nesso di struttura, e di essenza, tale da giustificare una derivazione storica, tra *consortium* e *societas omnium bonorum* fosse esistito, Papiniano difficilmente avrebbe potuto escludere nel nostro caso tutti gli effetti propri della *societas omnium bonorum*.

Le stesse considerazioni valgono per

D. 10, 2, 39, 3 Scaev. 1 resp.

Filius rei publicae debita, quae post mortem patris contrahit, fratri suo pro parte hereditaria reputare non potest, si non in omnibus socii essent, licet hereditatem paternam communem haberent rell.

Ritengo il testo genuino. Esso si collega chiaramente col precedente. I fratelli possono aver mantenuto indiviso il patrimonio ereditario, senza avere con ciò formata una *societas omnium bonorum*. La *soc. omn. bon.* anche in questo caso non si presume, ma deve essere espressamente costituita. Eppure, quale maggior legame tra i due fatti tipici: l'essere fratelli, e il mantenere indivisa l'eredità paterna? Questi due fatti non danno, già di per sè, lo schema del consorzio? Se questo fosse l'origine diretta delle società classiche, della stessa *societas omnium bonorum*, che più delle altre sembra vicina al consorzio, perchè non si doveva naturalmente ritenere costituita nel caso tipico prospettato da Scevola?

Non mi nascondo quanto sia labile argomentare dalle decisioni classiche per la derivazione storica di istituti alquanto remoti. Ma tali argomentazioni acquistano maggiore consistenza ove si mettano in rapporto con la diversa struttura degli istituti che consideriamo. Infatti è noto che tra i principii fondamentali delle società classiche vi sono, per accennare solo ad alcuni tra i più salienti, questi: la morte del socio produce l'estinzione del contratto; i guadagni e le perdite si dividono ugualmente tra i soci. Nel consorzio, invece, tutto fa presumere che gli eredi di un consorte subentrino nella sua posizione; sembra poi certo che ciascuno dei *consortes* potesse ricavare dal patrimonio comune tutto ciò che era necessario a lui e ai suoi familiari.

Mi pare che i cenni e i riferimenti testuali esposti (1) siano sufficienti, pur così monchi, almeno a rendere incerta una diretta derivazione dal preteso ceppo comune, il *consortium*, e di un progressivo, naturale sviluppo da esso di tutte le varie forme di società. Non voglio con questo negare che quella società antichissima possa essere stata d'esempio, sia pure solo per qualche lato, a talun tipo di società, come la *soc. omn. bon.* Ma la dottrina della derivazione (a parte il problema più generale, sempre aperto, della possibile derivazione degli istituti *iuris gentium* da analoghi *iuris civilis*, attraverso la mediazione del *Practor peregrinum*), a parer mio, non regge, come è stato, del resto, già autorevolmente affermato (2).

Alla luce dei passi esaminati e di queste considerazioni possiamo tentare di raffigurarci, sulla base di nozioni storiche acquisite, la situazione.

Il consorzio arcaico è una figura tipica romana: esso è di *ius civile* (*proprium civium romanorum*, Gai PSI 1182, ll. 15, 16). Le società classiche, compresa la *soc. om. bon.*, sono istituti del *ius gentium*. Quindi anche dal punto di vista della classificazione abbiamo un elemento che, se pure di per sè non può provare che alcun rapporto esista tra consorzio e società classiche, pure può far dubitare che, almeno, non esistano fra loro rapporti diretti e immediati.

Il consorzio arcaico è un istituto che ritrae in modo spiccato dal carattere peculiare dell'economia rustica an-

(1) Anche la nota ricostruzione tentata dal LENEL (*Edictum*³, 297 e n. 8) per la formula edittale dell'*actio pro socio* inserendovi il riferimento alla *societas omnium bonorum* è una mera ipotesi e non dà alcuna prova sicura della tipicità della *soc. omn. bon.* e della derivazione da quella delle altre forme di società. Già il FERRINI (*Opere*, 3, 31 ss.) si era fortemente opposto a questa ricostruzione, difendendo la teoria del PERNICE sulle origini non comuni delle società classiche. — A quanto abbiamo sopra esposto può essere utile aggiungere anche la constatazione che in Cicerone, come bene rileva anche il COSTA, *Cic. giur.*², I, 187, manca ogni ricordo di società universali.

(2) V. principalmente: PERNICE, *Labeo*, I (1873), 444; *Parerga*, I, SZ. 3 (1882), 48 ss.; *Parerga* 3, SZ. 9 (1888), 232. — FERRINI, *Opere*, 3, 26-31. — GIRARD, *Manuel* 611. — CUQ, *Les institutions juridiques*: I (1904), 236 ss.; *Manuel des instit.*², 493-94. A questi rimando per il completamento dei cenni esposti nel testo.

tica, dal carattere religioso della famiglia arcaica, dal carattere indigeno del *ius civile* una fisionomia tutta propria.

Da essa, con probabilità, esulavano le caratteristiche di natura prevalentemente commerciale e di lucro date alle società dell'epoca classica dall'espandersi dei rapporti dei romani con gli italici e con tutti i popoli mediterranei dopo il III sec. a. C. E non è impossibile poi che la società classica consensuale, almeno nella forma di società questuaria, abbia avuto qualche modello, come si è sospettato (1), in usi mercantili greci.

3. Qualunque a ogni modo la esatta natura giuridica del consorzio antico e quali i rapporti che esistettero fra esso e le varie specie di società classiche, quanto al tema centrale della ricerca compiuta, credo di dover affermare questo: nella nostra questione, come in quasi tutti i problemi di origini, è inutile cercare il documento diretto che attesti la divisibilità del *consortium* per l'età che precede le XII Tavole e che ci dia la prova testuale di tale divisibilità. Essendo quindi necessario tenere conto di tutti gli elementi da cui una soluzione sia ricavabile, mi sembra che un numero sufficiente di dati storico-giuridici non discordanti con quelli linguistici, ci possa far concludere che la divisibilità dell'antico consorzio può essere affermata come grandemente probabile. Cioè con quella probabilità che è raggiungibile nelle indagini che hanno per oggetto istituti delle età più antiche, a riguardo delle quali mancano quasi sempre dati storici contemporanei e mancano sovente i dati storici ricavabili da opere di autori appartenenti all'età classica del diritto romano. Il silenzio però non è totale, giacchè l'attestazione di Festo circa le *disertiones*, finora quasi del tutto trascurata, acquista grande rilievo.

Riferendoci poi a quanto dicemmo precedentemente intorno alla divisibilità del *consortium* in generale (cioè senza dare una spiegazione tecnico giuridica della attuazione di essa, ma constatandone solo la possibilità di attuazione in una forma qualsiasi), tenendo presenti le ipotesi, anche se a nostro avviso non del tutto accettabili, della dottrina ri-

(1) Così anche il BONFANTE, *Ist.*^o, 476.

guardante il sorgere dell'*a. fam. etc.*, noi crediamo, sulla base della conoscenza attuale delle fonti, di dover affermare anche questo: che la divisibilità del *consortium* fu sempre possibile (se pure come fenomeno in pratica eccezionale non come norma), e che tale divisione potè essere la diretta sorgente dell'*a. fam. etc.* Che questa, nella forma a noi conosciuta, sia di introduzione posteriore, è probabile. Che sia creata ex novo dalle XII Tav., non crediamo. Ma che nelle XII Tav. possa aver avuto la prima fissazione come norma scritta, è possibile, quantunque di nulla certo, per quest'ultimo punto, ci attestino le fonti. Non voglio avanzare delle ipotesi che potrebbero essere delle pure asserzioni. Ma io credo che il richiamo delle *disertiones*, attestato da Festo come antichissimo modo di scioglimento del *consortium*, possa avere qualche importanza anche oltre l'obbietto della presente indagine, giacchè così viene posto il problema di una possibile derivazione dell'*actio familiae erciscundae* dalle *disertiones* di cui parla Festo.

**PUBBLICAZIONI DELL'UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE**

PUBBLICAZIONI DELL'UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Serie prima: SCIENZE FILOSOFICHE

- Vol. I. — Fasc. 1. — FRANCESCO OLGATI, *L'anima di San Tomaso*. Saggio filosofico intorno alla concezione tomistica. Vol. in-8 di pag. 149. (Esaurito).
- Fasc. 2. — MARIANO CORDOVANI, *Rivelazione e filosofia*. Vol. in-8 di pagine 128. (Esaurito).
- Fasc. 3. — GIUSEPPE ZAMBONI, *La gnoseologia dell'atto*. Vol. in-8 di pagine 160, L. 8.
- Fasc. 4. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia e Biologia*: Serie prima. Vol. in-8 di pagg. 332 con due tavole fuori testo e numerosissimi disegni, L. 25.

Il volume contiene:

1. AGOSTINO GEMELLI, *L'insegnamento della psicologia nell'Università Cattolica del S. Cuore*.
 2. GIUSEPPINA PASTORI, *Sull'anatomia macro-microscopica nella «epiphysis cerebri» nei mammiferi e nell'uomo*.
 3. ALESSANDRO GATTI, *Nuove ricerche sopra l'apprezzamento del centro nelle figure piane geometriche*.
 4. ARCANGELO GALLI, *Ricerche sui rapporti esistenti tra la complessità dei fenomeni associati e la forza delle associazioni*.
 5. M. BERETTA, *I testi di associazioni preferite come mezzo diagnostico di insufficienza mentale nei fanciulli anormali*.
 6. ARCANGELO GALLI, *Ricerche sperimentali sull'influenza del punto di fissazione sul fenomeno stroboscopico*.
 7. A. CANESI, *Ricerche preliminari sulla psicologia della preghiera*.
 8. ALESSANDRO GATTI, *Contributo allo studio dell'illusione di Poggendorff*.
- Fasc. 5. — AMATO MASNOVO, *Il neotomismo in Italia*. Vol. in-8 di pag. 248, L. 12.
- Vol. II. — *San Tomaso d'Aquino*. Pubblicazione commemorativa del VI centenario della canonizzazione, con scritti di: M. GRABMANN — A. GEMELLI — D. LANNA — A. BERNAREGGI — G. BUSNELLI — E. CHIOCCETTI — M. CORDOVANI — M. DE MUNNYNCK — A. MASNOVO — F. OLGATI — P. ROSSI — P. ROTTA — R. M. SCHULTES — G. SESTILI, preceduti dall'Enciclica di S. S. Pio XI e pubblicati a cura della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vol. in-8 di pagg. 320, con una tavola fuori testo. (Esaurito).
- Vol. III. — MARIANO CORDOVANI, *L'attualità di S. Tomaso d'Aquino*. Vol. in-8 di pag. 126. (Esaurito).
- Vol. IV. — FRANCESCO OLGATI, *L'anima dell'Umanesimo e del Rinascimento*. Saggio filosofico. Vol. in-8 di pag. 852. (Esaurito).
- Vol. V. — GIUSEPPE ZAMBONI, *Introduzione al corso di gnoseologia pura*. Vol. in-8 di pagg. VIII-134. (Esaurito).
- Voi. VI. — AGOSTINO GEMELLI, *Il significato filosofico del centenario della canonizzazione di S. Tomaso d'Aquino*. (Esaurito).
- Vol. VII. — *Immanuel Kant*. Volume commemorativo del II Centenario della nascita, a cura del P. AGOSTINO GEMELLI, O.F.M. - Vol. in-8 di pagg. 328 con una tavola fuori testo. (Esaurito).
- Vol. VIII. — AGOSTINO GEMELLI, *Il mio contributo alla filosofia Neoscolastica* (2ª edizione). Vol. in-8, di pag. 86, L. 5.

- Vol. IX. — FRANCESCO OLGATI, *L'idealismo di Giorgio Berkeley e il suo significato storico*. Vol. in-8 di pag. 221. (Esaurito).
- Vol. X. — Gian Battista Vico, Volume commemorativo del II centenario della pubblicazione della «Scienza nuova» a cura del P. AGOSTINO GEMELLI, o. F. M. Vol. in-8 di pag. 212, L. 12.
- Vol. XI. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia e Biologia*, serie seconda, Vol. in-8 di pag. 264, L. 20.

Il volume contiene:

- GIUSEPPINA PASTORI, *Contributo all'anatomia patologica dell'epiphysis cerebri (corpo pineale)*.
- ARCANGELO GALLI, *Di alcune illusioni ottiche per associazioni nei bambini e nei deficienti*.
- ALESSANDRO GATTI, *La percezione dei rapporti spaziali nei complessi visivi. Contributo allo studio delle modalità della percezione dei complessi rappresentativi. 1.a comunicazione*.
- ALBERTO ZAMA, *La percezione dei complessi visivi ottenuti per fusione binoculare delle parti che li costituiscono*.
- A. GATTI e G. M. VACINO, *L'immagine consecutiva nei bambini*.
- A. MICHOTTE e A. GALLI, *Ricerche sulla sintesi sensoriale nel campo della sensibilità cinestetica*.

- Vol. XII. — PAOLO ROTTA, *Il Cardinale Nicolò di Cusa nella vita e nel pensiero*. Vol. in-8 di pag. XVI-448 e una tavola fuori testo, L. 20.
- Vol. XIII. — MARIO CASOTTI, *La pedagogia di Raffaello Lambruschini*. Vol. in-8 di pag. 300, L. 15.
- Vol. XIV. — FRANCESCO OLGATI, *Il significato storico di Leibniz*. Vol. in-8 di pag. 256, L. 15.
- Vol. XV. — MARIO CASOTTI, *Il «Moralismo» di G. G. Rousseau*. Vol. in-8 di pag. 96, L. 5.
- Vol. XVI. — AMATO MASNOVO, *Da Guglielmo d'Auvergne a San Tomaso d'Aquino*. Vol. I. - *Guglielmo d'Auvergne e l'ascesa verso Dio*. Volume in-8 di pag. VIII-324, L. 20.
- Vol. XVII. — AMATO MASNOVO, *Problemi di metafisica e di criteriologia*. Volume in-8 di pag. 60, L. 5.
- Vol. XVIII. — MARIO CASOTTI, *Maestro e scolaro - Saggio di filosofia dell'educazione*. Vol. di pag. 330, L. 15.
- Vol. XIX. — MARINO GENTILE, *I fondamenti metafisici della morale di Seneca*. Vol. in-8 di pag. 92, L. 10.
- Vol. XX. — FRANCESCO OLGATI, *Cartesio*. Vol. in-8 di pag. 350, L. 20.
- Vol. XXI. — UMBERTO A. PADOVANI, *Arturo Schopenhauer. L'ambiente, la vita, le opere*. Vol. in-8 di pag. 230, L. 15.
- Vol. XXII. — AMATO MASNOVO, *Da S. Tommaso d'Aquino a Guglielmo d'Auvergne*. Vol. II: *La derivazione del mondo da Dio, in Guglielmo d'Auvergne*. - Vol. in-8 di pag. 215, L. 15.
- S. Agostino, Pubblicazione commemorativa del XV Centenario della sua morte. Supplemento speciale al volume XXIII della «Rivista di filosofia neo-scolastica». Volume in-8 di pag. 512 con 2 tavole fuori testo, L. 50.

Il volume contiene:

Sanctissimi Domini Nostri Pii, divina Providentia Papae XI, *Litterae encyclicae «Ad salutem humani generis»*. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O.F.M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del S. Cuore, *L'agostinanesimo eterno*. — MONS. AMATO MASNOVO, prof. di ruolo di Storia della filosofia medioevale, *L'ascesa verso Dio in S. Agostino*. — PAOLO ROSSI, professore incaricato di Cosmologia, *Le evoluzioni cicliche del mondo secondo S. Agostino*. — MARIO CASOTTI, professore incaricato di Pedagogia, *Il «De Magistro» di Sant'Agostino e il metodo intuitivo*. — ROMANO AMERIO, dottore in Filosofia: *Forme e significato del principio di autocoscienza in Sant'Agostino e in Tommaso Campanella*. — P. SILVIO VISMARA, O. S. B., lettore di Storia medioevale e moderna, *La storia in S. Agostino e in G. B. Vico*. — SAC. FRANCESCO PELLUZZA, dottore in Filosofia, *La causalità della grazia efficace nel pensiero di Santo Agostino*. — FR. ARCANGELO GALLI, O. F. M., libero docente, aiuto del Laboratorio di Psicologia sperimentale, *Saggio sulla analisi psicologica dell'atto di fede in S. Agostino*. — UMBERTO A. PADOVANI, professore incaricato di Introduzione alla storia

delle religioni, *La città di Dio di S. Agostino: teologia e non filosofia della storia*. — P. ANDREA ODDONE, S. J., professore di Esposizione della dottrina e della morale cattolica, *La dottrina di Sant'Agostino sulla menzogna e la controversia con S. Girolamo*. — MONS. FRANCESCO OLGATI, professore di ruolo di Storia della filosofia moderna, *L'antiagostinanesimo di Giansenio*. — MELCHIORE ROBERTI, professore di ruolo di Storia del diritto, *Contributo allo studio delle relazioni fra diritto romano e patriarcale tratto dall'esame delle fonti Agostiniane*. — EMILIO ALBERTARIO, professore di ruolo di Diritto Romano, *Di alcuni riferimenti al matrimonio e al possesso in Santo Agostino*. — GIOVANNI SORANZO, professore di ruolo di Storia medioevale e moderna, *La visione che S. Agostino ebbe del suo tempo*. — ARISTIDE CALDERINI, professore di ruolo di Antichità greco-romane, *Riflessi di storia antica nel «De Civitate Dei»*. — CARLO CALCATERRA, professore di ruolo di Lingua e Letteratura italiana, *S. Agostino nelle opere di Dante e del Petrarca*. — GIORGIO NICODEMI, professore incaricato di Storia dell'arte, sovrintendente capo ai civici istituti di storia d'arte del Comune di Milano, *S. Agostino e l'arte*. — MONS. GIOVANNI GALBIATI, professore incaricato di Lingua e Letteratura araba, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, *Il Codice Ambrosiano C. 155 Inf. e la versione trecentista del «De Civitate Dei»*.

Hegel, nel centenario della sua morte. Supplemento al volume XXIII della «Rivista di filosofia neo-scolastica». Vol. di pag. XV-395 L. 25.

Il volume contiene:

AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Le ragioni di questo volume*. — CARLO MAZZANTINI, libero docente di Filosofia, *Lo Hegelismo in Italia*. — A. FOREST, docteur ès lettres - chargé de conférences à l'Université de Poitiers, *L'Hégélianisme en France*. — P. ERIC PRZYWARA, S. J., *Der Hegelianismus in Deutschland*. — LESLIE J. WALKER S. J. M. A. (Oxon. a Lond.), Lecturer in Philosophy in the University of Oxford, *Hegelianism in Great Britain*. — JAMES H. RYAN, Rector of the Catholic University of America, Washington D. C., *Hegelianism in America*. — LEONIDA GANCIKOFF, dottore in Filosofia: *L'Hegelismo in Russia*. — DR. THEOL. ET PHIL. JOSEPH ENGERT, ö. o. Hochschulprofessor für Philosophie - p. t. Prorektor Phil.-Theol. Hochschule, Regensburg, *Die Grundprobleme des philosophischen Denkens und Hegel*. — GUIDO GONELLA, dottore in Filosofia, *I dualismi nella dottrina etico-giuridica di Hegel*. — VINCENZO LA VIA, libero docente di Filosofia, *L'autocritica dell'idealismo*.

Spinoza. Nel terzo centenario della sua morte. Supplemento speciale al volume XXV della «Rivista di filosofia neo-scolastica», Vol. in-8 di pag. 210 con un ritratto, L. 12.

Il volume contiene:

AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Introduzione*. — S. VANNI ROVIGHI, *La teoria spinoziana della sostanza e la metafisica tomistica*. — P. ROTTA, *Il Cusano e lo Spinoza*. — M. CAMPO, *Spinoza e Kant*. — L. GANCIKOFF, *Aporie del panlogismo (Hegel e Spinoza)*. — U. A. PADOVANI, *Schopenhauer, Spinoza e il panteismo*. — P. ROSSI, *La fisica spinoziana e la fisica moderna*. — C. MAZZANTINI, *Spinoza e l'idealismo contemporaneo*. — G. GONELLA, *Il diritto come potenza secondo Spinoza*. — S. VISMARA, *La nullificazione della storia nella filosofia dello Spinoza*. — A. BESTETTI, *La vita di Spinoza come espressione del suo pensiero*. — G. GONELLA, *Il diritto come potenza secondo Spinoza*. — S. VISMARA, O. S. B., *La nullificazione della storia nella filosofia dello Spinoza*. — A. BESTETTI, *La vita di Spinoza come espressione del suo pensiero*.

Indirizzi e conquiste della filosofia neo-scolastica italiana. Pubblicazione a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nel venticinquesimo della fondazione della «Rivista di filosofia neo-scolastica» (1909-1934). Volume in-8 di pag. VI-260, L. 15.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Compiti e missione della Neoscolastica italiana dopo venticinque anni di lavoro*. — MONS. AMATO MASNOVO, *Filosofia cristiana*. — S. VANNI ROVIGHI, *Tesi fondamentali della Scolastica e loro vitalità*. — FRANCESCO OLGATI, *Il problema della conoscenza nella Neoscolastica italiana*. — PAOLO ROTTA, *Il Tomismo e la filosofia antica*. — UMBERTO A. PADOVANI, *La posizione della Neoscolastica di fronte alla storia della filosofia moderna*. — A. BESTETTI, *Il concetto di storia nella filosofia scolastica*. — GIORGIO LA PIRA, *Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d'Aquino*. — PAOLO RÖSSI, *Scienza e filosofia nella Scolastica*. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Il punto di vista della Neoscolastica di fronte alla moderna psicologia*. — MARIO CASOTTI, *La Neoscolastica e la pedagogia*.

Serie seconda: SCIENZE GIURIDICHE

- Vol. I. — Fasc. 1. — *Sulla riforma del codice penale italiano*. A proposito del progetto Ferri. Parere della facoltà di Scienze sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (Esaurito).
- Fasc. 2. — EMILIO ALBERTARIO, "Animus furandi", Contributo alla dottrina del furto nel diritto romano e bizantino. Vol. in-8 di pag. 37. (Esaurito).
- Fasc. 3. — GIULIO BATTAGLINI, *Introduzione allo studio del diritto penale*. Vol. in-8 di pag. 114. (Esaurito).
- Fasc. 4. — LUIGI RAGGI, *Il potere discrezionale e la facoltà regolamentare*. Vol. in-8 di pag. 20, L. 2.
- Vol. II. — G. B. BIASCHI, *La moderna concezione filosofica dello Stato*. Vol. in-8 di pag. XII-472. (Esaurito).
- Vol. III. — EMILIO ALBERTARIO, "Delictum et crimen", nel diritto romano classico e nella legislazione giustiniana. Vol. in-8 di pag. 80, L. 5.
- Vol. IV. — GIOVANNI CARRARA, *Il boicottaggio*. Vol. in-8 di pag. 224. (Esaurito).
- Vol. V. — EMILIO ALBERTARIO, *L'«arbitrium boni viri» del debitore nella determinazione della prestazione*. Vol. in-8 di pag. 32, L. 2.
- Vol. VI. — GIULIO BATTAGLINI, *Le distinzioni dei reati in rapporto al momento consumativo*. Vol. in-8 di pag. 36, L. 4.
- Vol. VII. — Fasc. 1. — EMILIO ALBERTARIO, *A proposito di « Interpolatione-njagd », Risposta ad una critica di Otto Lenel*. Vol. in-8 di pag. 24, L. 3.
- Fasc. 2. — EMILIO ALBERTARIO, *Sul diritto agli alimenti* (Note di diritto romano). Volume in-8 di pag. 48, L. 4.
- Vol. VIII. — GIAN BATTISTA CASTIONI, *Sorte del matrimonio in caso di morte presunta. A proposito della riforma dell'istituto dell'assenza*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 5.
- Vol. IX. — FEDERICA MARCONCINI, *L'economia del lavoro*. Vol. in-8 di pag. 674, L. 45.
- Vol. X. — GIUSEPPE MENOTTI DI FRANCESCO, *L'ammissione nella classificazione degli atti amministrativi*. Vol. in-8 di pag. 97, L. 7.
- Vol. XI. — MARCO T. ZANZUCCHI, *Le successioni legittime*. Vol. in-8 di pagine VIII-228, L. 15.
- Vol. XII. — GIACOMO DELITALA, *Il divieto della « reformatio in pejus » nel processo penale*. Vol. in-8 di pag. XII-216, L. 12.
- Vol. XIII. — ANTONIO CICU, *La filiazione*. Vol. in-8 di pag. XIII-216, L. 12.
- Vol. XIV. — *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*. Vol. in-8 di pag. 528, L. 30.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Sulla concezione di una Facoltà giuridica cattolica* (A modo di introduzione). — Prof. EMILIO ALBERTARIO, *Discorso commemorativo*. — Diritto romano e storia del diritto: EMILIO ALBERTARIO, *L'«arbitrium boni viri» nell'onerato di un fedecomesso*. — AGEO ARCANGELI, *I contratti agrari nel « De agricoltura » di Catone* (prolegomeni). — MELCHIORE ROBERTI, *Le associazioni funerarie cristiane e la proprietà ecclesiastica nei primi secoli*. — ARTURO CARLO JEMOLO, *Scipione de' Ricci*. — Diritto privato: LUDOVICO BARASSI, *Le zone di confine nelle singole branche del diritto*. — ANTONIO CICU, *La nozione di erede nel diritto privato vigente*. — MARIO ROTONDI, *L'autonomia del codice di commercio nei lavori della Commissione reale per la riforma dei codici*. — Diritto pubblico: GIOVANNI VACCHELLI, *Regime giuridico della fienza e regolazione dei grandi laghi della valle del Po*. — LUIGI RAGGI, *Sulla « negotiorum gestio » nei confronti della pubblica amministrazione*. — FRANCESCO ROVELLI, *La legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*. — ROMEO VUOLI, *L'ordinamento amministrativo della città di Roma*. — ACHILLE DONATO GIANNINI, *La classificazione delle imposte nel diritto tributario*. — ANTON MARIA BETTANINI, *Note di cerimoniali diplomatico*. — Diritto penale e medicina legale: GIULIO BATTAGLINI, *Sull'azione*

civile per risarcimento di danni contro l'imputato assolto per totale infermità di mente. — AGOSTINO GEMELLI, *De conceptus « impotentiae coeundi » definitio sub respectu medicinae pastoralis*. — GIACOMO DELITALA, *Pena relativamente indeterminata e liberazione condizionale*. — ANTONIO CAZZANIGA, *Considerazioni medico-legali in tema di separazione di coniugi*. — Economia e statistica: ANGELO MAURI, *I nuovi sviluppi dell'economia agraria*. — MARCELLO BOLDRINI, *Per la storia della biometria: L'orologio da polso di Giovanni Flojer*.

Vol. XV. — LUIGI RAGGI, *Della legge penale e della sua applicazione*. Volume in-8 di pag. 130, L. 10.

Vol. XVI. — *Osservazioni intorno al « Progetto preliminare di un nuovo Codice penale (agosto 1927 - Anno V) »*. Volume in-8 di pag. VIII-224, L. 12.

Avvertenza. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Il Progetto preliminare di un nuovo Codice penale dal punto di vista della psicologia e della antropologia criminale*. — LUIGI RAGGI, *Della legge penale*. — VINCENZO OMODEI-ZORINI, *Osservazioni sulle pene*. — GIACOMO DELITALA, *Le dottrine generali del reato nel Progetto Rocco*. — FRANCESCO ROVELLI, *Delle misure di sicurezza - Osservazioni generali*. — GIULIO BATTAGLINI, *Alcune riflessioni sulle misure di sicurezza*. — ANTONIO CAZZANIGA, *Rilievi d'ordine medico-legale intorno a talune disposizioni contenute nel Progetto preliminare del Codice penale*. — VINCENZO DEL GIUDICE, *I « Delitti contro i culti » e l'esercizio delle potestà ecclesiastiche*. — GIOVANNI VACCHELLI, *La fedeltà nel mandato ed i reati contro la pubblica economia*.

Vol. XVII. — MELCHIORE ROBERTI, *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*. Vol. in-8 di pag. XVI-400, L. 20.

Vol. XVIII. — VINCENZO ARANGIO RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*. Vol. in-8 di pag. 210, L. 10.

Vol. XIX. — AMEDEO GIANNINI, *Le convenzioni di diritto internazionale privato*. Vol. in-8 di pag. 208, L. 12.

Vol. XX. — EMILIO ALBERTARIO, *La « pollicitatio »*. Vol. in-8 di pag. 90. (Esaurito).

Vol. XXI. — VINCENZO DEL GIUDICE, *Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano*. Vol. in-8 di pag. 90. (Esaurito).

Vol. XXII. — EMILIO ALBERTARIO, *I problemi possessorii relativi al « servus fugitivus »*. Vol. in-8 di pag. 36. (Esaurito).

Vol. XXIII. — *Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza intorno al progetto di un nuovo Codice di procedura penale*. Vol. in-8 di pag. 40, L. 4.

Vol. XXIV. — CARLO CERETTI, *La tutela giuridica degli interessi internazionali*. Vol. in-8 di pag. XVI-200, L. 15.

Vol. XXV. — ENRICO GROPPALLO, *Contributi alla teoria generale della prescrizione*. Vol. in-8 di pag. 160, L. 10.

Vol. XXVI. — VINCENZO ARANGIO RUIZ, *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*. Volume in-8 di pag. 120, L. 6.

Vol. XXVII. — AMEDEO GIANNINI, *Le convenzioni internazionali di diritto marittimo*. Vol. in-8 di pag. 496, L. 25.

Vol. XXVIII. — SALVATORE SATTA, *Contributo alla dottrina dell'arbitrato*. Vol. in-8 di pag. 200, L. 10.

Vol. XXIX. — MARIO PETRONCELLI, *Il principio della non retroattività delle leggi in diritto canonico*. Vol. in-8 di pag. 74, L. 5.

Vol. XXX. — AMEDEO GIANNINI, *Il movimento internazionale per l'unificazione del diritto commerciale*. Vol. in-8 di pag. IV-136, L. 8.

Vol. XXXI. — GIACOMO MARCORA, *L'azione civile di responsabilità contro gli amministratori di società anonime*. Vol. in-8 di pag. 222, L. 12.

Vol. XXXII. — GIUSEPPE BETTIOL, *L'efficacia della consuetudine nel diritto penale*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 5.

Vol. XXXIII. — *Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette (15-12-530 - 15-12-1930)*. Vol. in-8 di pag. 373, L. 25.

Il volume contiene:

PIETRO DE FRANCISCI, Rettore della R. Università di Roma, Ordinario di Storia del Diritto romano, *Premesse storiche alla critica del Digesto*. — VINCENZO ARANGIO RUIZ, Ordinario di Istituzioni di Diritto romano nella R. Università di Napoli, *Precedenti scolastici del Digesto*. — PAUL COLLINET, de la Faculté de Droit à l'Université de Paris, *L'originalité du Digeste*. — FERNAND DE VISSCHER, de la Faculté de Droit à l'Université de Gand, *Le Digeste: Couronnement de la politique impériale vis-à-vis des Prudents*. — BRONDO BIONDI, Ordinario di Istituzioni di diritto romano nella R. Università di Catania, *Diritto e processo nella legislazione di Giustiniano*. — FRITZ PRINGSHEIM, Ordinario di Diritto romano nella Università di Freiburg i. Br., *Equità e buona fede*. — SALVATORE RICCOBONO, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Palermo, Ordinario di Istituzioni di diritto romano, *Le tendenze arcaiche di Giustiniano*. — LEOPOLDO WENGER, Ordinario di Diritto romano nella Università di Muenchen, *Il Diritto dei papiri nell'età di Giustiniano*. — BERNHARD KUEBLER, Ordinario di Diritto romano nella Università di Erlangen, *La giurisprudenza romana e la sua influenza sullo svolgimento del diritto*. — SIRO SOLAZZI, Ordinario di Diritto romano nella R. Università di Napoli, *Dalle Pandette a Gaio Veronese*. — PIETRO BONFANTE, Accademico d'Italia, Ordinario di Diritto romano nella R. Università di Roma, *L'edizione italiana del Digesto e gli studi di diritto romano*. — EMILIO ALBERTARIO, Ordinario di Diritto romano nella Università Cattolica del Sacro Cuore, *Da Diocleziano a Giustiniano*.

- Vol. XXXIV. — CARLO CERETI, *Saggio sulle riserve*. Vol. in-8 di pag. 48, L. 3.
 Vol. XXXV. — *Osservazioni intorno al progetto di riforma del primo libro del Codice Civile (Settembre 1930-VIII)*. Vol. in-8 di pag. 312, L. 20.
 Vol. XXXVI. — AMEDEO GIANNINI, *Saggi di diritto aeronautico*. Vol. in-8 di pag. 378, L. 25.
 Vol. XXXVII. — BRONDO BIONDI, *Prospettive romanistiche*. Vol. in-8 di pag. 110, L. 10.
 Vol. XXXVIII. — ROMEO VUOLI, *La riforma dell'amministrazione della Congregazione di carità*. Vol. in-8 di pag. 96, L. 10.
 Vol. XXXIX. — MARIO PETRONCELLI, *La provvista dell'ufficio ecclesiastico nei recenti diritti concordatari, con particolare riguardo al diritto italiano*. Vol. in-8 di pag. 208, L. 12.
 Vol. XL. — MELCHIORRE ROBERTI, *La lettera di S. Paolo a Filemone e la condizione giuridica dello schiavo fuggitivo*. Vol. in-8 di pag. 96, L. 10.
 Vol. XLI. — EMILIO BUSSI, *Ricerche intorno alle relazioni fra retratto bizantino e musulmano*. Vol. in-8 di pag. 110, L. 6.
 Vol. XLII. — GIUSEPPE BETTIOL, *L'ordine dell'autorità nel diritto penale*. Vol. in-8 di pag. 150, L. 10.
 Vol. XLIII. — *Cristianesimo e diritto romano*. Vol. in-8 di pag. 420, L. 25.

Il volume contiene:

M. ROBERTI, *Cristianesimo e collezioni giustiniane*. — M. ROBERTI, «*Nasciturus pro iam nato habetur*» nelle fonti cristiane primitive. — R. ROBERTI, *L'influenza cristiana nello svolgimento storico dei patti nudi*. — E. BUSSI, *La donazione nel suo svolgimento storico*. — G. VISMARA, *La donazione nuziale del diritto ebraico e nelle fonti cristiane in relazione al diritto romano post classico*.

Vol. XLIV. — ORIO GIACCHI, *Formazione e sviluppo della dottrina dell'interpretazione autentica in diritto canonico*. (In corso di stampa).

Serie terza: SCIENZE SOCIALI

- Vol. I. — Fasc. 1. — ARISTIDE CALDERINI, *La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell'Egitto romano*. (Esaurito).
 Fasc. 2. — LUIGI CORSI, *L'applicazione dei principi evangelici nei rapporti internazionali*. Vol. in-8 di pag. 40. (Esaurito).
 Vol. II. — JACOPO MAZZEI, *Politica economica internazionale inglese prima di Adamo Smith*. Vol. in-8 di pag. xx-464. (Esaurito).
 Vol. III. — FEDERICO MARCONCINI, *Saggio sulla rendita e sulle sue modificazioni imputabili all'azione dei mezzi di trasporto*. Vol. in-8 di pag. 84, L. 6.

- Vol. IV. — ROMEO VUOLI, *Il mutuo soccorso e il credito popolare*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 6.
 Vol. V. — ROMEO VUOLI, *Il Podestà e la Consulta municipale nell'ordinamento giuridico del Comune*. Vol. in-8 di pag. 112, L. 12.
 Vol. VI. — FEDERICO MARCONCINI, *Le vicende dell'oro e dell'argento*. Dalle premesse storiche alla liquidazione monetaria latina (1803-1925). Volume in-8 di pag. 412, L. 25.
 Vol. VII. — *Raccolta di scritti in memoria di Giuseppe Toniolo nel primo decennio della sua morte*. Vol. in-8 di pag. VIII-480 con una tavola fuori testo, L. 25.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: *Avvertenza*. — FILIPPO MEDA, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «Giuseppe Toniolo» di studi superiori, *L'insegnamento di Giuseppe Toniolo*. — SAC. AUGUSTO ARIENTI, Capo redattore della «Rivista Internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», *Per un metodo scientifico nell'ordinamento cristiano della economia*. — P. ANGELO BRUCCULERI, S. J., Redattore della «Civiltà Cattolica», *Giuseppe Toniolo il milite della democrazia cristiana*. — GEORGES LEGRAND, Professore di economia sociale dell'Università di Namur, *Principi e realizzazioni nell'opera di Giuseppe Toniolo*. — EUGÈNE DUTHOIT, Presidente della Commissione generale delle Settimane sociali di Francia, Professore della Facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Lilla, *Les nouveautés de l'économie industrielle au regard des principes chrétiens*. — GIOVANNI A. RJAN, D. D., Professore di teologia morale, Rettore della Catholic University of America, *La Chiesa e le questioni economiche*. — DR. SIGISMUND WAITZ, Vescovo di Feldkirch Innsbruck, *Chiesa cattolica, industrialismo e questione sociale*. — JOHN O' GRADY, HP. D., Segretario della Conferenza nazionale delle opere cattoliche di Washington, *Un capitolo di teologia pastorale*. — TEODORO BRAUER, Professore di economia politica nella scuola tecnica superiore «Fridericiana» di Karlsruhe, *La volontà di civiltà del movimento operaio cristiano*. — MARIO MARSILI LIBELLI, Professore nella R. Università di Firenze, incaricato di economia politica nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La parte dell'illusione nelle azioni economiche*. — JACOPO MAZZEI, Professore di politica economica del R. Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze, *Le evasioni e le eccezioni alla clausola della nazione più favorita*. — ENRICO LECHTAPE, Libero docente nell'Università di Muenster i. W., *Il fondamento del diritto d'imposta*. — ANGELO MAURI, Professore di istituzioni di scienze economiche nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La dottrina economica di Pietro Verri*. — JAKOB STRIEDER, Professore nell'Università di Monaco, *L'importanza storico-sociale di Wilhelm Emmanuel von Ketteler*. — FEDERICO MARCONCINI, Professore di scienza delle finanze nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Le illegittimità del prestito di moneta a interesse in due omelie del secolo IV*. — ERMANNON VON SCHULLERN-SCHRATTENHOFEN, Professore nell'Università di Innsbruck, *Una questione storico-sociologica*. — MARCELLO BOLDRINI, Professore di statistica nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La popolazione di Matelica nel secolo XVII*. — REMO VIGORELLI, Professore di arte bancaria nella Università Cattolica del Sacro Cuore, *Per una indagine economica sulla piccola proprietà agricola in Italia*. — ALBINO UGGÈ, Assistente nel Laboratorio di statistica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La misura statistica della mobilità del lavoro*. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Professore di psicologia sperimentale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Ricerche sperimentali sulla natura e diagnosi dell'abilità manuale*.

- Vol. VIII. — FEDERICO MARCONCINI, *Profilo di Giuseppe Toniolo economista*. Volume in-8 di pag. 106, con l'elenco completo delle opere di G. Toniolo, L. 6.
 Vol. IX. — FRANCESCO VITO, *I sindacati industriali. Cartelli e gruppi*. Volume in-8 di pag. 360. (Esaurito).
 Vol. X. — ROMEO VUOLI, *Il Preside e il Rettorato nell'ordinamento giuridico della provincia*. Vol. in-8 di pag. 120, L. 10.
 Vol. XI. — *Il XL Anniversario della Enciclica «Rerum Novarum»*, scritti commemorativi pubblicati a cura della Università Cattolica del Sacro Cuore con il contributo della Unione Cattolica per le Scienze Sociali. Vol. in-8 di pag. XVI-641, L. 50.

Il volume contiene scritti di:

SEVERINO AZNAR (Madrid); ANTONIO BOGGIANO PICO (Genova); THEODOR BRAUER (Köln); P. ANGELO BRUCCLERI, S. J. (Roma); FERDINAND GRAF DEGENFELD-SCHONBURG (Wien); EUGÈNE DUTHOIT (Lille); LOUIS DUVAL-ARNOULD (Paris); P. VALÈRE FALLON S. J. (Louvain); GEORGES GOYAU (Paris); DIETRICH VON HILDEBRAND (München); HEINRICH LECHTAPE (Münster); GEORGE LEGRAND (Namur); FEDERICO MARCONCINI (Milano); MARIO MARSILI LIBELLI (Firenze); ETIENNE MARTIN SAINT-LEON (Paris); JACOPO MAZZEI (Firenze); P. ALBERT MUNTSCHE, S. J. (S. Louis); P. OSWALD VON NELL-BREUNING, S. J., (Frankfurt); GEORGE O'BRIEN (Dublin); FRANK O'HARA (Washington); P. LEO O'HEA S. J. (Oxford); RENÉ PINON (Paris); OTTO SCHILLING (Tübingen); P. A. D. SERTILLANGES O. P. (Paris); HENRY SOMERVILLE (London); JAKOB STRIEDER (München); PETER TISCHLEDER (Münster); MAX TURMANN (Fribourg); P. ALBERT VALENSIN, S. J. (Lion); P. A. VERMEERSCH S. J. (Roma); FRANCESCO VITO (Milano); P. LEWIS WATT S. J. (Chipping-Norton).

Vol. XII. — AMINTORE FANFANI, *Le origini dello spirito capitalistico in Italia*. Volume in-8 di pag. 180, L. 10.

Vol. XIII. — FRANCESCO VITO, *La concezione biologica dell'economia - Considerazioni sul sistema di Marshall*. Vol. in-8 di pag. x-85, L. 6.

Serie quarta: SCIENZE FILOLOGICHE

Vol. I. — GIUSEPPE GHEDINI, *Lettere cristiane nei papiri greci del III e IV secolo*. Volume in-16 di pag. 376, L. 18.

Vol. II. — CESSI CAMILLO, *Le origini della letteratura greca. Appunti*. Vol. in-8 di pag. 52, L. 3.

Vol. III. — LUIGI SORRENTO, *Italiani e Spagnuoli contro l'egemonia intellettuale francese nel Settecento. Dissertazione proemiale*. Vol. in-8 di pagine 58, L. 5.

Vol. IV. — GIOVANNI BATTISTA PIGHI, *Il proemio degli Annali di Quinto Ennio*. Vol. in-8 di pag. 52, L. 4.

Vol. V. — GIUSEPPE GHEDINI, *La lingua greca di Marco Aurelio Antonino*. Vol. in-8 di pag. 90, L. 10.

Vol. VI. — GIUSEPPE GHEDINI, *Le clausole ritmiche nella « Historia persecutionis africanae provinciae » di Victor de Vita*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 6.

Vol. VII. — *Raccolta di scritti in onore di Felice Ramorino*. Vol. in-8 di pagine XXIV-707 con una tavola fuori testo, L. 75.

Il volume contiene:

GINO FUNAIOLI, *I Cesari di Suetonio*. — VICTOR MAGNIEN, *Les composés dans la langue et la poésie homérique*. — ENGELBERT DRERUP, *Antikritische Odyssee Studien*. — MARIO ATTILIO LEVI, *Studi su Timeo di Tauromento*. — PIETRO DE FRANCISCI, *Una questione cronologica relativa alla compilazione del Digesto*. — PAOLO FABERI, *Claudio in Sicilia e il Ratto di Proserpina*. — LUIGI CASTIGLIONI, *In Senecam rhetorem, Pomponium Melam, Cornelium Nepotem, animadversiones criticae*. — PAOLO ROTTA, *La lettera CXXI di Seneca e la teoria dell'istinto nello Stoicismo*. — M. BUDIMIR, *Fortuna Viscata*. — MARIO SALMI, *Rilievi lombardi tratti da stampe del Mantegna* (con 4 tavole). — TENNEY FRANK, *Arrius, Catullus, Carm. 84 and Lucilius Hirrus*. — CAMILLO CESSI, *Romanzi virgiliani*. — PAOLO UBALDI, *Un ricordo crisostomeo nel « Giorno » del Parini*. — FR. ELEZOVITCH, *Rerum universitatis pulchritudo*. — CARLO LANDI, *Alcune osservazioni sulle odi romane di Orazio*. — GUIL. KROLL, *De Claudii morte*. — CHARLES H. BEESON, Paris, Lat. 7530. *A study in Insular Symptoms*. — GEORGES MEAUTIS, *Les adversaires de Périclès*. — N. VULIC, *Il luogo di nascita di S. Girolamo*. — EUGEN FEHRLE, *Zu Varro, Res rust. 1, 2, 25 ff.* — ALBERTO CORBELLINI, *L'ironia e le ambagi del Vate nell'epodo XVI di Orazio*. — G. A. S. SNYDER, *De Sarcophago quodam Delphis in Museo Syngrio conservato* (con 4 tavole). — ALEXANDER SOUTER, *Miscellanea Latina*. — SAL. LURIA TON SOY YION OPIEON (*Die Oidipussage und Verwandtes*). — GAETANO CURCIO, *Gli epodi di Orazio*. — GIULIO SALVADORI, « *Ubi Petrus ibi Ecclesia* ». — GIOVANNI BATTISTA PIGHI, *Il libro di Catullo Veronese*. — JEAN TOLSTOI, *Une survivance du langage des contes populaires chez Hérodote*. — PIERRE JOUCET, *Une nouvelle requête de Magdala*. — EMILIO ALBERTARIO, *Le definizioni dell'obbligazione romana*. — KURT WITTE, *Der Literaturbrief des Horaz an Augustus*. — MARCELLO CAMPODONICO, *Gli « Arcana fatorum » dell'Eneide*. — RODOLFO VARI, *Quid affinitatis Oppiani Halieutorum codices nonnulli habeant, quaeritur*. — STA-

NISLAUS WITKOWSKI, *De Homero artis regiones describendi inventore*. — J. TROTZKI, *Studien zur Ueberlieferungsgeschichte Columellas*. — ERNST KALINKA, *Der Sapphische Elfsilbler des Horaz*. — GAVRIL J. KARAZOW, *Une nouvelle inscription relative à l'histoire de la Thrace ancienne* (con 1 tavola). — NICOLA TERZAGHI, *Un codice torinese delle Epistole di Cicerone* (con 1 tavola). — ACHILLE BELTRAMI, *Seneca e Frontone*. — GIULIO GIANNELLI, *La colonia panellenica di Turi nei primi trent'anni della sua fondazione*. — LUDWIG RADERMACHER, *Ein mythisches Bild in der Apokalypse der hl. Anastasia*. — MARCO GALDI, *De Tertulliani « de cultu foeminarum » et Cypriani « ad virginis » libellis commentatio*. — ALBERTO CHIARI, *De codice laurentiano XXXII, 16*. — GIOVANNI GALBIATI, *Ovidii de piscibus et Gratii de venatione fragmenta Ambrosiana*. — KARL MAROT, *Aus der Fruehzeit der Epik*. — TH. ZIELINSKI, *Abiecta non bene parmula...* — GIUSEPPE GHEDINI, *Uso anormale del piuccheperfetto congiuntivo in Opaio di Milevi*. — PAOLO REVELLI, *Figurazioni cartografiche dell'età imperiale in un codice ambrosiano di Solino del primo trecento* (con 1 tavola). — FEDERICO ACENO, *Indicazioni di senso negli Ichneutai di Sofocle*. — JOSEPH MESK, *Zu den Prosa und Vershymnen des Aelius Aristides*. — ARISTIDE CALDERINI, *Quid de optimo viro praedicti tituli in urbe Roma et in Africa reperi*.

Vol. VIII. — LUIGI SORRENTO, *Francia e Spagna nel Settecento - Battaglie e sorgenti di idee*. Vol. in-8 di pag. viii-324, L. 15.

Vol. IX. — CINO FUNAIOLI, *Esegesi virgiliana antica, Prolegomeni alla edizione del commento di Giunio Filargerio di Vito Gallo*. Vol. in-8 di pagine 510, L. 35.

Vol. X. — FEDERICO OLIVERO, *Sulla teoria poetica del Neumann*. Volume in-8 di pag. 64, L. 4.

Vol. XI. — LADISLAV MITTNER, *La concezione del divenire nella lingua tedesca*. Introduzione di Luigi Sorrento. Vol. in-8 di pag. 115, L. 8.

Vol. XII. — *Conferenze virgiliane tenute all'Università Cattolica del Sacro Cuore in commemorazione del bimillenario virgiliano*. Vol. in-8 di pagine 168 con 4 tavole fuori testo, L. 15.

Il volume contiene:

GIUSEPPE ALBINI, della R. Università di Bologna, *Virgilio: l'anima e l'arte*.
JEROME CARCOPINO, della Sorbona, *Il paesaggio latino dell'Eneide*.
R. S. CONWAY, della Università di Manchester, *Virgilio: poesia e impero*.
FRITZ WEEGE della Università di Breslavia, *Virgilio e l'arte figurativa del suo tempo*.
TH. ZIELINSKI, della Università di Varsavia, *Virgilio e la tragedia della maternità*.
GINO FUNAIOLI, della Università Cattolica del Sacro Cuore, *Virgilio, poeta della pace*.

Vol. XIII. — MICHELE PELLEGRINO, *La poesia di S. Gregorio Nazianzeno*. Vol. in-8 di pag. 120, L. 8.

Vol. XIV-XV-XVI. — GIULIO SALVADORI, *Liriche e saggi a cura di CARLO CALCATERRA*. — Vol. I: *Liriche*. — Vol. II: *Semina flammae*. — Vol. III: *In fide et veritate*. — Tre vol. in-8 di complessive pag. 1112 con una tavola fuori testo, L. 75.

Vol. XVII. — FRANCESCO SARRI, O. F. M., *Annibal Caro*. Saggio critico. Vol. in-8 di pag. 370, L. 25.

Vol. XVIII. — G. B. PIGHI, *Studia Ammianea. Annotationes criticae et grammaticae in Ammianum Marcellinum*. Vol. in-8 di pagine VIII-194 L. 15.

Vol. XIX. — GIUSEPPE LAZZATI, *Teofilo d'Alessandria*, Volume in-8 di pagine 96, L. 10.

Serie quinta: SCIENZE STORICHE

Vol. I. — GIOVANNI SORANZO, *La Lega Italica (1454-1455)*. Vol. in-8 di pagine 215. (Esaurito).

Vol. II. — SILVIO VISMARA, *Il concetto della storia nel pensiero scolastico*. Vol. in-8 di pag. VIII-92. (Esaurito).

Vol. III. — PIETRO BELLEMO, *Concetto e compiti della Geografia economica*. Vol. in-8 di pag. 68, L. 4.

- Vol. IV. — PIETRO BELLEMO, *Attraverso la Padania Orientale nei tempi antichi (Appunti di Geografia economica)*. Vol. in-8 di pag. 28, L. 2.
- Vol. V. — GIULIO GIANNELLI, *La spedizione di Serse da Terme a Salamina (Saggi di cronologia e di storia)*. Vol. in-8 di pag. VIII-84, L. 6.
- Vol. VI. — ARISTIDE CALDERINI, *Saggi e studi di antichità*. Vol. in-8 di pagine VIII-304 con 24 tavole fuori testo, L. 25.
- Vol. VII. — PIETRO BELLEMO, *I fattori geografici nella localizzazione delle industrie*. Vol. in-8 di pag. 48, L. 3.
- Vol. VIII. — EMILIO NASALLI ROCCA DI CORNEGLIANO, *Il trasferimento dello studio Visconteo da Pavia a Piacenza (dal 1398 al 1400)*. Vol. in-8 di pag. 64, L. 4.
- Vol. IX. — GIULIO GIANNELLI, *La Magna Grecia da Pitagora a Pirro - Parte prima*. Vol. in-8 di pag. VIII-96 con tre tavole fuori testo, L. 10.
- Vol. X. — ARISTIDE CALDERINI, *Aquileia romana. Studi di storia e di epigrafia*. Vol. in-8 di pag. CXXXIV-594. (Esaurito).
- Vol. XI. — GIULIO VALERIANO CALLEGARI, *Introduzione allo studio delle antichità americane*. Vol. in-8 di pag. 70, L. 5.
- Vol. XII. — GIOVANNI SORANZO, *Il Papato, l'Europa cristiana e i Tartari. Un secolo di penetrazione occidentale in Asia*. Vol. in-8 di pag. 625 con 5 tavole. (Esaurito).
- Vol. XIII. — A. GEMELLI, O. F. M. - S. VISMARA, O. S. B., *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*. Vol. in-8 di pag. VIII-398, L. 25.
- Vol. XIV. — EVA TEA, *S. Maria Antiqua*. (In corso di stampa).

Serie sesta: SCIENZE BIOLOGICHE

- Vol. I. — GIUSEPPINA PASTORI, *Sulla ematoporfiria sperimentale da benzoderivati*. Vol. in-8 di pag. 32, L. 3.
- Vol. II. — LUDOVICO NECCHI, *Lo studio e la classificazione dei fanciulli anormali. Per un orientamento biologico nel campo della neuropsichiatria infantile*. Vol. in-8 di pag. IV-100. (Esaurito).
- Vol. III. — GIUSEPPINA PASTORI, *Sulla frequenza della eredità nei fanciulli anormali*. Vol. in-8 di pag. 135, L. 8.
- Vol. IV. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia e Biologia*. Serie terza. Volume in-8 di pag. VIII-436 con numerose tavole fuori testo e illustrazioni. (Esaurito).

Il volume contiene:

1. LUDOVICO NECCHI, *Ricerche medico-statistiche sui fanciulli anormali*.
 2. GIUSEPPINA PASTORI, *Pineali accessorie e relazioni tra gli organi pineale e subcommissurale*.
 3. GIUSEPPINA PASTORI, *Qualche osservazione sulla patogenesi delle calcificazioni pineali*.
 4. GIULIO CASTIGLIONI, *Ricerche ed osservazioni sull'idea di Dio nel fanciullo*.
 5. A. M. VACINO, *Contributo allo studio delle immagini eidetiche*.
 6. AGOSTINO GEMELLI, *Introduzione allo studio della percezione*.
 7. ALESSANDRO GATTI, *Di una illusione nel campo delle sensazioni cinestesico-tattili*.
 8. ALESSANDRO GATTI, *I complessi visivi per presentazione successiva delle singole parti*.
 9. ALBERTO ZAMA, *La percezione tattile della forma*.
 10. AGOSTINO GEMELLI, *Contributi allo studio della percezione: IV - Il comparire e lo scomparire della forma*.
- Vol. V. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia e Biologia*. Serie quarta. Volume in-8 di pag. 100, con 18 tavole fuori testo, L. 15.

Il volume contiene:

- GIUSEPPINA PASTORI, *Contributo allo studio della fine struttura dei gangli simpatici (con 4 tavole)*.

- GIUSEPPINA PASTORI, *Origine e distribuzione delle fibre nervose nella epiphysis cerebri (con 9 tavole)*.
- GIUSEPPINA PASTORI, *Morfologia comparata e struttura istologica dell'organo subcommissurale nei mammiferi in rapporto alle sue possibili funzioni (con 5 tavole)*.
- Vol. VI. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia*. Serie quinta. Vol. in-8 di pag. 572 con numerose figure e tavole fuori testo, L. 50.

Il volume contiene:

- I. — Psicologia sperimentale: A. GALLI, *La percezione della forma nella visione periferica*. — A. GALLI e A. ZAMA, *Ricerche sulla percezione di configurazioni geometriche piane mascherate in tutto o in parte da altre configurazioni*. — A. GALLI, *Sopra la percezione di movimenti apparenti prodotti con stimoli sensoriali diversi*. — A. GALLI, *Contributo allo studio della percezione delle variazioni di chiarore e di illuminazione*. — A. GEMELLI, *Emozioni e sentimenti*. — A. GEMELLI, *Sulla natura e sulla genesi del carattere*. — A. GALLI, *Saggio sulla analisi psicologica dall'atto di fede in S. Agostino*.
- II. — Psicologia applicata: A. GALLI e L. NECCHI, *Ricerche sui fanciulli instabili*. — A. GALLI, *Contributo allo studio del giudizio morale dei fanciulli normali ed anormali*.
- III. — Psicotecnica: A. GEMELLI, *I problemi attuali della psicotecnica nella industria nazionale*. — A. GEMELLI, *Sulla attività psicotecnica del Laboratorio di Psicologia sperimentale della Università Cattolica del Sacro Cuore*. — A. GEMELLI, *Sulla natura dell'abilità manuale*. — A. GEMELLI, *Ricerche sulla diagnosi dell'abilità motrice*. — A. GEMELLI, *Ricerche sperimentali sulla forma dei movimenti volontari*. — A. GEMELLI e A. GALLI, *Sull'adattabilità dell'attività umana all'attività della macchina*. — A. GEMELLI, *Sul valore dei tempi di reazione semplice in ordine alla applicazione di essi alle selezioni personali*. — A. GEMELLI, *Problemi della psicologia sperimentale nello studio degli esercizi fisici*. — A. GEMELLI, *Sulla selezione dei piloti di aviazione*.
- IV. — Psicologia comparata: A. GEMELLI e G. PASTORI, *Sulla rieducabilità di animali scerebrati*.

- Vol. VII. — AGOSTINO GEMELLI, O. F. M. e GIUSEPPINA PASTORI, *L'analisi elettroacustica del linguaggio*. Vol. in-8 di pag. 250, con 49 figure nel testo, 4 tabelle e 88 tavole fuori testo, L. 75.

I. — TESTO. - Contiene:

- Cap. I. *I metodi di analisi elettroacustica nello studio del linguaggio*.
- Cap. II. *La tecnica delle nostre ricerche*.
- Cap. III. *La struttura delle vocali. - Appendice al Capitolo terzo*.
- Cap. IV. *La struttura delle consonanti*.
- Cap. V. *La durata minima di un fonema sufficiente per la sua percezione*.
- Cap. VI. *Il timbro di voce nel linguaggio parlato*.
- Cap. VII. *La struttura delle parole e delle frasi*.

II. — ATLANTE DELLE TAVOLE.

- Vol. VIII. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia*. - Serie sesta. Vol. in-8 di pag. VI-196 con 4 tabelle e 43 tavole fuori testo, L. 40.

Il volume contiene:

1. A. GALLI, *Percezione totalizzatrice della forma attraverso alla fovea centrale nella luce crepuscolare*.
2. A. GALLI, *Osservazione sulla riproduzione di profili a più significati*.
3. A. GEMELLI e G. PASTORI, *I metodi della elettroacustica nello studio del linguaggio*.
4. A. GEMELLI, *Esercizio ed apprendimento*. Relazione all'8° Congresso internazionale di psicotecnica (Praga, 1934).

Serie settima: SCIENZE RELIGIOSE

- Vol. I. — UMBERTO A. PADOVANI, *Vito Fornari*. Saggio sul pensiero religioso in Italia nel sec. XIX. Vol. in-8 di pag. 224. (Esaurito).
- Vol. II. — MARIANO CORDOVANI, *Il Rivelatore*. Vol. in-8 di pag. 488. (Esaurito).
- Vol. III. — ANNA CRISTOFOLI, *Il pensiero religioso di P. Gioachino Ventura*. Vol. in-8 di pag. IV-260, L. 10.

- Vol. IV. — UMBERTO A. PADOVANI, *Vincenzo Gioberti ed il Cattolicesimo. Una pagina nella storia moderna della Chiesa*. Con documenti inediti. Vol. in-8 di pag. XII-510, L. 35.
- Vol. V. — ANDREA ODDONE, S. I., *Teoria degli atti umani*. Vol. in-8 di pag. 280, L. 15.
- Vol. VI. — UMBERTO A. PADOVANI, *Saggio di una filosofia sulla religione*. (In corso di stampa).

Serie ottava: STATISTICA

- Vol. I. — MARCELLO BOLDRINI, *Sviluppo corporeo e predisposizioni morbose. Contributi statistici alla conoscenza della medicina costituzionale*. Volume in-8 di pag. XII-236 con tavola fuori testo. (Esaurito).
- Vol. II. — MARCELLO BOLDRINI - ALBINO UGGÈ, *La mortalità dei Missionari*. Vol. in-8 di pag. 67, L. 5.
- Vol. III. — *Contributi del Laboratorio di Statistica*. Serie prima. Vol. in-8 di pag. VIII-444 con grafici, figure e tavole fuori testo. (Esaurito).

Il volume contiene:

1. MARCELLO BOLDRINI, *Effetti demografici ed eugenici del consumo del vino*.
 2. PIA STERNA, *Il traffico dei viaggiatori nella navigazione sul Lago Maggiore*.
 3. ALBINO UGGÈ, *La teoria della popolazione di Gianmaria Ortes*.
 4. MARCELLO BOLDRINI, *La proporzione dei sessi nei concepimenti e nelle nascite*.
 5. PIETRO ROTA SPERTI, *Sulla proporzione dei sessi negli abortivi e parti distocici*.
 6. ALBINO UGGÈ, *Confronti internazionali fra la mortalità per singole cause secondo il metodo dei coefficienti tipo*.
 7. AMINTORE FANFANI, *Sulla diffusione della paralisi progressiva in paesi malarici*.
- Vol. IV. — MARCELLO BOLDRINI, *La fertilità dei biotipi*. Vol. in-8 di pagine 238, con 10 tavole, L. 20.
- Vol. V. — *Contributi del Laboratorio di Statistica*. Serie seconda. Vol. in-8 di pag. VI-145 con tavole fuori testo, L. 10.

Il volume contiene:

1. PIETRO MARTINOTTI, *Alcune proprietà ed applicazioni della funzione logistica*.
2. IDEM, *Il teorema di Bienaimé-Tchébycheff e le serie statistiche*.
3. IDEM, *Su i metodi statistici per la misura della mobilità della mano d'opera*.
4. IDEM, *Un teorema geometrico applicato alle scienze sociali*.
5. IDEM, *La funzione logistica applicata al calcolo dei salari a premio*.
6. IDEM, *Le medie relative*.
7. IDEM, *Medie relative di grandezze finanziarie*.
8. IDEM, *Corrispondenze multiple e loro composizione*.

- Vol. VI. — SALVATORE ALBERTI, *La mortalità antenatale*. Vol. in-8 di pag. VIII-150, L. 10.
- Vol. VII. — *Contributi del Laboratorio di Statistica*. Serie terza. Volume in-8 di pag. 475, L. 50

Il volume contiene:

1. MARCELLO BOLDRINI, *Sulle maggiori razze umane europee*.
 2. ALBINO UGGÈ, *Guglielmo Derham e «L'ordine divino» nelle manifestazioni dei fenomeni demografici*.
 3. PIETRO MARTINOTTI, *Metodo per il calcolo dei saggi di eliminazione*.
 4. ALBINO UGGÈ, *Sulla rassomiglianza fra coniugi per alcuni caratteri somatici*.
 5. AMINTORE FANFANI, *La rivoluzione dei prezzi a Milano nel XVI e XVII secolo*.
 6. PIETRO MARTINOTTI, *Interpolazioni e serie trigonometriche*.
 7. AMINTORE FANFANI, *Contributi alla storia demografica della Toscana*.
 8. A. UGGÈ - F. GIGLIO - P. MARTINOTTI, *Le coordinate geografiche della popolazione italiana*.
 9. ALESSANDRO COSTANZO, *Costituzione e mortalità*.
- SALVATORE ALBERTI, *Relazione fra mortalità e statura*.

Serie nona: SCIENZE POLITICHE

- Vol. I. ANTON M. BETTANINI, *Lineamenti di storia della colonizzazione francese*. Vol. in-8 di pag. 130, L. 8.
- Vol. II. — ANTON M. BETTANINI, *Lo stile diplomatico*. Vol. in-8 di pag. 269 con 3 tavole, (Esaurito).
- Vol. III. — ANTON M. BETTANINI, *Benedetto XIV e la Repubblica di Venezia*. Storia delle trattative diplomatiche per la difesa dei diritti giurisdizionali ecclesiastici (Decreto Veneto 7 settembre 1754). Vol. in-8 di pag. 350, L. 20.
- Vol. VI. — ANTON M. BETTANINI, *Il Concordato di Toscana, 25 aprile 1851*. Vol. in-8 di pag. 200, con tavole, L. 15.

Serie decima: SCIENZE GEOGRAFICHE

- Vol. I. — NANGERONI L. GIUSEPPE, *I centri abitati della Provincia di Varese*. Volume in-8 di pag. 130, L. 12

Serie undecima: SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

- Vol. I. — MASOTTI ARNALDO, *Note idrodinamiche*. Volume in-8 di pag. 66, L. 8.

Serie dodicesima: SCIENZE ORIENTALI

- Vol. I. — «*Hitopadeça*» - (*Il buono ammaestramento*). Testo, versione e illustrazione a cura di AMBROGIO BALLINI. Vol. in-8 di pag. XXXII-176, L. 30.

II

ORBIS ROMANUS

BIBLIOTECA DI TESTI MEDIEVALI A CURA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DEDICATI AL MAGNIFICO RETTORE FR. AGOSTINO GEMELLI NELLA RICORRENZA DEL VENTICINQUESIMO ANNO DELLA SUA ENTRATA NELL'ORDINE DEI FRATI MINORI

Volumi pubblicati:

- I rimatori bolognesi del secolo XIII*. Edizione critica a cura di GUIDO ZACCAGNINI. Vol. in-16 di pag. 162, L. 10.—
- Statutum Bladii Reipublicae Florentinae (1348)*. Edizione critica ed introduzione storica di GINO MASI. Vol. in-16 di pag. 280, L. 20.
- Scritti giuridici preirneriani*, a cura di CARLO GUIDO MOR. Vol. in-16 di pag. XII-302, L. 30.

In corso di stampa:

- Le lettere di Psello*, a cura di F. DREXL.
- Trattati «De positionibus» attribuiti a Martino da Fano in un codice sconosciuto dell'Archiginnasio di Bologna (b. 2794, 2795)*, a cura di U. NICOLINI.

In preparazione:

- La conquista de Sicilia*, a cura di G. B. PALMA.
- Leggende Antoniane*, a cura di R. CESSI.
- Summa theologica seu conclusiones super quatuor libros sententiarum Magistri Rolandi*, a cura di E. PRETO.
- «*Il Liber de officiis*» di Guglielmo di Auxerre, a cura di H. WILLIBRORD.

III

PUBBLICAZIONI PERIODICHE DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA, [publicata a cura della Facoltà di filosofia. - Anno XXVII - Pubblicazione bimestrale, in fascicoli di circa 100 pagine. Abbonamento annuo: L. 25,30 per l'Italia. L. 50,30 per l'Estero.

RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI. - Anno XLIII - Pubblicazione bimestrale, [in fascicoli di circa 100 pagine. Abbonamento annuo: L. 30,30 per l'Italia. L. 60,30 per l'Estero.

AEVUM, *Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche*, publicata a cura della Facoltà di lettere. - Anno IX - Pubblicazione trimestrale in fascicoli di 200 pagine. [Abbonamento annuo: L. 50,30 per l'Italia. L. 100,30 per l'Estero.

AEGYPTUS, *Rivista italiana di egittologia e di papirologia*. - Anno XV - Pubblicazione trimestrale, in fascicoli di 200 pagine. Abbonamento annuo: Lire 50,30 per l'Italia, Lire 100,30 per l'Estero.

IV

PUBBLICAZIONI DI PROPAGANDA DELL'UNIVERSITÀ CATT. DEL S. CUORE

PROGRAMMI E ORARI DEI CORSI PER L'ANNO ACCADEMICO 1934-1935. - Gratuito per gli studenti.


GUIDA PER LO STUDENTE. - Gratuito per chi vuole iscriversi.

RIVISTA MENSILE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE. - Anno XIV. Pubblicazione mensile a cura dell'Ufficio propaganda. - Gratuito per gli « Amici ».

ITINERARIUM CORDIS. - Foglio di comunicazioni agli studenti. Pubblicato a cura degli Assistenti Ecclesiastici. - Anno VI. - Gratuito per gli studenti.

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE - Che cosa è, che cosa fa, che cosa vuole. - Gratuito per chi desidera conoscere l'Università Cattolica.

FINITO DI STAMPARE IL
26 APRILE 1935 COI TIPI
DELL'UNIONE TIPOGRAFICA
MILANO, CORSO ROMA, 98



REV15

ÚK PrF MU Brno



3129S04234

E. Dorušek
knihárna
Brno - Dvorská 5